



COMUNE DI OSASCO

PROVINCIA DI TORINO

Tel. 0121.541180

Fax. 0121.541548

e-mail:
osasco@ihnet.it

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 15/05/2006

Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 45 del 27/11/2006

TITOLO I
LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

ART. 1 DEFINIZIONI

1. Le attività di acconciatore ed estetista, sono disciplinate:

- dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161 modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
- dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1;
- dalla Legge Regione Piemonte 9 dicembre 1992, n. 54;
- dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174;

nonché dalle disposizioni del presente titolo del Regolamento.

Tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili, siti in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, ospedali, case di cura, palestre, piscine, convivenze, centri medici specializzati, caserme, centri commerciali, circoli privati, discoteche, imprese di vendita di cosmetici, centri di abbronzature e saune, ecc.) comunque denominati e qualunque sia la forma o la natura giuridica d'impresa (individuale o societaria, di persone o di capitali) quando esercitano le suddette attività.

2. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Inoltre le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti di cui sopra, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

3. I trattamenti ed i servizi di cui al comma 2 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986 n. 713 e successive modifiche ed integrazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4. Con il termine di "estetista" si designa l'attività di prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (allegato A alla Legge e al presente regolamento) e secondo quanto previsto al comma 10 dell'articolo 10 della medesima Legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, medico e/o chirurgico o diagnostico.

5. Le attività di truccatore, visagista, massaggiatore, depilatore, manicure e pedicure estetico denominate "mestieri affini" rientrano tra le attività di estetista. L'attività di estetista può essere svolta con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ed elencati e regolamenti dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713 e successive modifiche ed integrazioni

6. Negli esercizi in cui si svolgono le attività di estetista possono essere effettuati i seguenti trattamenti e le seguenti prestazioni: pulizia, massaggio, applicazione di radiazioni non ionizzanti, applicazione di calore, ionoforesi, depilazione, manicure e pedicure estetico, ginnastica estetica. Tali attività possono essere svolte con l'attuazione di tecniche manuali e con l'utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico

consentiti dalla normativa vigente secondo le disposizioni di cui al comma 3, art. 1, L.R. 74/94 e comma 1, art. 10, legge 1/1990 e successive modificazioni.

7. L'esercizio delle attività citate è soggetto ad apposita autorizzazione amministrativa comunale, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

8. Sono comunque soggette al presente titolo del Regolamento e, pertanto, a preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54, le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al suddetto allegato A alla L. 1/90. Si configura altresì attività di estetista soggetta ad autorizzazione la messa a disposizione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui al ridetto allegato A alla L. 1/90, in ambiente appositamente attrezzato anche se l'operatore non provveda direttamente all'accensione e/o allo spegnimento dell'apparecchiatura medesima.

ART. 2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

1. Le attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio. Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato purché ciò avvenga in normale orario di lavoro ed il cliente abbia gravi e/o validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

2. Le attività disciplinate dal titolo 1° del presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata oltre la sede principale anche presso enti, istituti, uffici, ospedali, convivenze, alberghi, centri commerciali, caserme, palestre, piscine, discoteche, altro esercizio commerciale (profumeria, erboristeria), centri di abbronzature e saune, e circoli privati, sempreché siano dotati di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi del presente titolo del Regolamento e nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 2 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e della Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e che l'attività sia svolta esclusivamente a favore degli utenti degli esercizi citati e soltanto negli orari coincidenti con quelli di funzionamento della struttura ed in appositi locali.

3. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le attività possono essere autorizzate presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli, da parte delle Autorità competenti, nei locali adibiti all'esercizio dell'attività. Detti locali devono comunque essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione e muniti di servizio igienico, in conformità a quanto previsto dal presente titolo del Regolamento.

4. Le autorizzazioni rilasciate all'interno di istituti di ricovero, ospedali, convivenze, caserme e enti non possono essere oggetto di subingresso e di trasferimento, mentre le autorizzazioni rilasciate all'interno di alberghi, centri commerciali, palestre, piscine, discoteche, altro esercizio commerciale (profumeria, erboristeria), centri di abbronzature e saune, e circoli privati, possono essere oggetto di subingresso ma non di trasferimento.

5. E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente titolo senza il possesso di regolare autorizzazione anche se svolta a titolo di "dimostrazione" di prodotti della cosmesi o di altro.

6. Le attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento, esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi alle seguenti condizioni:

- a) che siano presenti tutti i requisiti previsti dall'art.3 comma 1, con esclusione di quello di cui alle lettere d) ed e);
- b) i soggetti che effettuano le prestazioni, ove non siano in possesso del certificato di qualifica professionale, non potranno eseguire le attività predette se non sotto il diretto controllo di persona qualificata all'esercizio della professione;

- c) che i locali e le attrezzature abbiano i requisiti conformi alla vigente legislazione in materia di agibilità degli edifici ad uso scolastico, igiene del lavoro, prevenzione infortuni e prevenzione incendi. La certificazione relativa deve essere allegata alla domanda di autorizzazione;
- d) che le prestazioni non siano effettuate in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali. i locali destinati ad attività didattica potranno essere anche adiacenti a locali in cui si esercita l'attività professionale, ma dovranno essere separati da essi in modo assoluto (ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni fra i diversi settori di attività).

7. I gestori di corsi didattici, che hanno conseguito l'autorizzazione, sono obbligati ad effettuare, per ciascun corso, le seguenti registrazioni:

- oggetto e caratteristiche del corso;
- data inizio e fine corso;
- orario settimanale e giornaliero delle lezioni;
- nominativi del personale direttivo e insegnante con relativi estremi anagrafici.

Dette registrazioni dovranno essere costantemente aggiornate e tenute presso le sedi di attività a disposizione degli organi di vigilanza.

8. Le attività, di cui all'art. 1 del presente Regolamento, esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella autorizzata, o da parte di soggetti non in possesso dell'autorizzazione amministrativa comunale, a titolo di dimostrazione di cosmesi o altro, o in occasione di manifestazioni o fiere anche a fini di lucro, sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa, da rilasciarsi a norma del successivo art. 3 comma 1 con esclusione delle lettere d), ed e) e dei commi 2 e 3 con istanza al Comune, da presentarsi almeno 20 giorni prima dell'evento, a condizione che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso della relativa qualifica professionale.

In occasione di manifestazioni organizzate da enti o associazioni a scopo umanitario, è sufficiente una comunicazione al Comune da parte degli interessati.

Il regime autorizzatorio non si applica in caso di iniziative strettamente legate all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli enti o dalle associazioni del comparto.

9. Gli acconciatori possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari o di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico come previsto dal comma 2 dell'art. 9 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

ART. 3 REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVITA', DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate all'articolo 1, al trasferimento di esercizi preesistenti, all'aggiunta o modifica di attività, è rilasciata dal Comune, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

- a) per le imprese societarie, requisito della regolare costituzione della Società e dell'avvenuta iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio;
- b) della idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, così come stabilito negli articoli successivi del presente titolo del regolamento;
- c) il requisito della abilitazione professionale, ai sensi dell'art. 3 della Legge 17/08/2005, n. 174, che deve sussistere:
 - in caso di impresa individuale in capo al richiedente;
 - in caso di impresa gestita in forma di società semplice, in nome collettivo o cooperativa, qualificabile come artigiana ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge 8

agosto 1985, n.443, come modificato dalla Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo alla maggioranza dei soci (o ad uno dei soci nel caso di due soli soci);

- in caso di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 20 maggio 1997, n. 133 in capo all'unico socio;

- in caso di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata pluripersonale ai sensi dell'art. 13 della Legge 57/2001 in capo alla maggioranza dei soci (o ad uno dei soci nel caso di due soli soci);

- in caso di impresa artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice ai sensi dell'art. 2, lett. b), della Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo ai soci accomandatari;

- in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana ai sensi dell'art.3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificata dalla Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo alla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda, la quale deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura, salvo comprovati casi di forza maggiore (es. malattia);

d) della distanza minima, come precisato al successivo art. 4, dagli esercizi con medesima tipologia;

e) superficie minima dei locali a norma del successivo art. 6.

2. Ad una stessa persona non è possibile ricondurre più di una autorizzazione amministrativa, anche in qualità di Direttore Tecnico. In deroga, può tuttavia essere rilasciata ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente titolo presso una convivenza, a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa.

3. In caso di impresa gestita in forma societaria, sia essa artigiana o non, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso della necessaria abilitazione professionale. Ad una stessa società artigiana, avente i requisiti di cui alle Leggi 443/85 e 133/97, il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore a quello dei soci qualificati o soci accomandatari che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

4. Tutte le attività disciplinate dal presente titolo possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa alle condizioni di cui al precedente art. 2, purché i locali siano distinti e separati e che il titolare o i soci siano in possesso delle relative abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti per esercitare le distinte attività.

Le attività svolte congiuntamente nello stesso esercizio possono essere oggetto di scissione a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dal titolo 1° del presente Regolamento.

5. Qualora, a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, vengano a mancare soci in possesso della abilitazione professionale per una o più delle attività autorizzate, l'efficacia dell'autorizzazione è sospesa per tali attività con applicazione delle norme previste al successivo art. 13, in materia di sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione.

6. In caso di subingresso in esercizi con più attività (acconciatore congiunta a quella di estetista), entrambe le abilitazioni professionali dovranno sussistere in capo al richiedente o ai soci; nel caso in cui manchi la abilitazione professionale per una o più delle attività, si applicano le norme di cui al successivo art. 13, in materia di sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione.

ART. 4 DISTANZA TRA ESERCIZI

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di acconciatore ed estetista, possono essere rilasciate nel rispetto di una distanza minima fra il nuovo esercizio e gli esercizi preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio.

2. Il calcolo della distanza minima, per ciascun tipo di esercizio, è approvato annualmente con

Determinazione dirigenziale di norma entro il mese di giugno ed è applicata nell'esame delle domande presentate entro il mese di maggio dell'anno successivo. Tale determinazione terrà conto dei seguenti fattori numerici:

- a) della superficie abitata del territorio comunale;
- b) della relativa popolazione residente e fluttuante;
- c) del numero degli addetti in attività;
- d) del numero degli addetti ritenuti necessari.

3. La popolazione di riferimento è quella residente nel territorio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente, aumentata del 6%, per ricomprendere la popolazione fluttuante, cioè, la popolazione gravitante sul comune dai comuni limitrofi per motivi di studio, lavoro o commerciale.

4. Ai fini del calcolo delle distanze minime sono considerati addetti: il titolare; i soci che prestano la loro opera qualificata in caso di società avente i requisiti previsti dalla Legge 443/1985; il direttore tecnico in caso di società non aventi requisiti di cui alle Leggi 443/1985 e 133/1997; i dipendenti qualificati e i coadiuvanti.

5. Il numero degli addetti in attività è accertato con una dichiarazione annuale di attività con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero degli addetti ritenuti necessari in relazione alla popolazione è di:

- 1 addetto ogni 800 persone per l'attività di acconciatore;
- 1 addetto ogni 1500 persone per l'attività di estetista.

6. La distanza minima di cui al comma 1°, corrisponde al lato dell'area di influenza di ciascun tipo di esercizio. Quest'ultima si determina dividendo la superficie abitata per il numero di esercizi che si ritiene necessario in relazione alla popolazione ed alle caratteristiche occupazionali degli esercizi in attività. Tale numero è dato dal rapporto tra il numero degli addetti necessari, di cui al comma precedente, e la media degli addetti per esercizio in attività.

In concreto la distanza predetta è data dalla seguente formula:

$$Dm = \sqrt{Sa : \left(\frac{Pr + Pf}{Nab} : \frac{Nad}{Nes} \right)}$$

in cui

Dm = Distanza minima da rispettare per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività appartenenti alla medesima tipologia;

Sa = Superficie del territorio abitata espressa in mq;

Pr = Popolazione residente nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente;

Pf = Popolazione fluttuante;

Nab = Numero abitanti per addetto;

Nad = Numero addetti in esercizio;

Nes = Numero esercizi in attività.

$$Dm = \sqrt{93.200 : [(1.136 : 536) : (2 : 2)]} = 209,72$$

Dm = Distanza minima da rispettare per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività appartenenti alla medesima tipologia;
Sa = Superficie del territorio abitata espressa in mq 93.200
Pr = Popolazione residente nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente 1072
Pf = Popolazione fluttuante 64
Nab = Numero abitanti per addetto 536
Nad = Numero addetti in esercizio 2
Nes = Numero esercizi in attività 2

7. La distanza minima, determinata a norma del presente articolo, è accertata in metri lineari seguendo la via pedonale più breve tra metà ingresso della sede richiesta e quello dell'esercizio avente la medesima tipologia; si considerano esercizi con medesima tipologia quelli autorizzati a svolgere in tutto o in parte le attività oggetto della richiesta. La via pedonale più breve, si intende quella che un pedone è autorizzato a percorrere senza incorrere in violazioni delle norme del codice della strada. Per gli esercizi situati all'interno di fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino alla effettiva porta di ingresso dell'esercizio, ancorché interna rispetto all'accesso ai fabbricati o all'area.

8. Le distanze stabilite dal presente articolo sono valutate con una tolleranza del 30%.

9. Le disposizioni relative alle distanze non si applicano con riferimento all'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista all'interno di: istituti di ricovero, ospedali, convivenze, caserme, enti, alberghi, centri commerciali, palestre, piscine, discoteche, imprese di vendita di cosmetici e circoli privati.

ART. 5 CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

1. L'autorizzazione al trasferimento delle attività di acconciatore ed estetista è condizionata al rispetto delle distanze minime di cui al precedente articolo 4, previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari.

2. E' consentito il trasferimento, in deroga dalle distanze minime previste dall'articolo 4, a condizione che tra il nuovo esercizio e quello esistente più vicino, sussista una distanza pari al 40% della distanza prevista per i nuovi esercizi e solo nei casi:

- a) definitivo perimento dello stabile per demolizione, incendio o altre analoghe cause;
- b) sentenza di sfratto esecutivo non dovuto a morosità o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato;
- c) impossibilità di adeguamento dei locali a nuove norme di natura igienico sanitaria.

3. E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di sei mesi in sei mesi, in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione ecc. dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi temporanei, da documentare.

4. Gli esercizi di cui all'art. 1 comma 4 (attività di estetista) sono considerati aventi la medesima tipologia anche se autorizzati per una o più specializzazioni di estetista (esclusa quelle di manicure o pedicure abbinato ad acconciatore). Tali esercizi potranno ottenere l'estensione all'autorizzazione di "estetista", purché sussistano i requisiti indicati all'art. 3 comma 1 lett. b) e c).

ART. 6 SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. Oltre ai requisiti previsti dagli articoli 3 e 4, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per i trasferimenti di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici.

2. Per lo svolgimento dell'attività di acconciatore la superficie si articola nei seguenti locali:

A) locale comprendente:

- lo spazio ricezione-attesa.
- la zona di lavaggio dei capelli, dotata di poltrone o lavandini reclinabili e dei relativi lavabi.
- La zona per preparazione e applicazione tintura e permanente, dotata di impianto di estrazione forzata dell'aria. Le suddette operazioni possono svolgersi nella zona lavaggio purché la stessa sia dotata di impianto di estrazione forzata dell'aria.
- La zona operativa dotata di poltrone lavoro dove si effettuano le prestazioni di rasatura della barba, taglio, acconciatura, ecc. dei capelli e dotata di eventuali posti per caschi asciugacapelli. Le poltrone – lavoro per la rasatura della barba devono essere dotate di lavabo con distributore di sapone liquido e salviette a perdere. Devono essere corredate dell'attrezzatura necessaria per la disinfezione ad alto livello o sterilizzazione qualora si utilizzino strumenti acuminati o taglienti non monouso.

Tale locale deve possedere superficie minima di mq. 20 per due poltrone – lavoro; per ogni poltrona – lavoro in più devono essere previsti mq. 5.

Per poltrona – lavoro si intende la poltrona dove viene effettuata la rasatura della barba, il taglio dei capelli con le annesse attività di acconciatura; non sono considerate poltrona – lavoro le poltrone utilizzate per il lavaggio dei capelli nonché eventuali posti per caschi asciugacapelli e posti per messa in posa di tinture o permanenti.

B) locale ripostiglio di superficie minima di mq. 2 aerato e dotato di lavabo (per la pulizia dei locali e delle attrezzature) da adibire alla detenzione dei prodotti cosmetici, dei prodotti per la pulizia, della biancheria sporca e del contenitore dei rifiuti.

C) locale apposito o cabina di superficie minima di mq. 3,5 per attività di manicure e pedicure estetico, dotato di lavabo con distributore di sapone liquido e di salviette a perdere e corredato dell'attrezzatura necessaria per la disinfezione ad alto livello o sterilizzazione di lime e taglienti.

Le cabine devono essere delimitate con tramezzatura a metri due di altezza con superficie lavabile.

La sola attività di manicure può essere prestata alla poltrona – lavabo purché l'esercizio disponga di un lavabo con distributore di sapone liquido e di salviette a perdere e siano adottati i sistemi di disinfezione ad alto livello o di sterilizzazione di lime taglienti.

D) locale servizio igienico con wc e lavabo di superficie minima di 2 mq. con balza lavabile fino a 2 metri di altezza naturalmente aerato o dotato di sistema di ricambio forzato dell'aria. Qualora siano presenti 10 o più addetti dovranno essere previsti due servizi igienici distinti per gli addetti e per gli utenti con le caratteristiche di cui sopra.

3. Per lo svolgimento dell'attività di estetista la superficie si articola nei seguenti locali:

A) locale comprendente:

- lo spazio ricezione-attesa.

- La zona operativa con i posti – lavoro e dotata di lavabo con distributore di sapone liquido e salviette a perdere.

Tale locale deve possedere superficie minima di mq. 15 per un posto – lavoro; per ogni posto – lavoro in più devono essere previsti mq. 6.

Per posto – lavoro si intende la poltrona o il lettino dove vengono effettuati i trattamenti di cui all’art. 1.

Se lo spazio di ricezione – attesa è distinto o viene delimitato, tale spazio deve avere superficie di almeno 6 mq. (da considerarsi nei 15 mq. per un posto – lavoro).

Se i trattamenti e le prestazioni vengono effettuati in una cabina, la stessa deve avere: tramezzature a metri due di altezza con pareti rivestite di materiale lavabile, superficie di almeno 6 mq. e lavabo corredato di dispensatore di sapone liquido e salviette a perdere. Le attrezzature e gli apparecchi elettromeccanici devono essere disposti in modo tale da consentire facilità di movimento all’utente e all’addetto e consentire le operazioni di pulizia. L’esposizione a RUV per i trattamenti abbronzanti deve avvenire in apposito e distinto locale o cabina con le caratteristiche di cui sopra ed inoltre indicato con il simbolo, ben aerato e con pareti non riflettenti.

- B) locale ripostiglio di superficie minima di mq. 2 aerato e dotato di lavabo per la pulizia dei locali e attrezzature da adibire alla detenzione dei prodotti cosmetici, dei prodotti per la pulizia, della biancheria sporca, del contenitore dei rifiuti nonché al deposito degli apparecchi elettromeccanici mobili. La superficie va aumentata proporzionalmente al numero ed all’ingombro degli apparecchi elettromeccanici presenti.
- C) locale servizio igienico con wc e lavabo di superficie minima di 2 mq. con balza lavabile fino a 2 metri di altezza naturalmente aerato o dotato di sistema di ricambio forzato dell’aria. Qualora siano presenti 10 o più addetti dovranno essere previsti due servizi igienici distinti per gli addetti e per gli utenti con le caratteristiche di cui sopra.
- D) Locale doccia con antispogliatoio da prevedere obbligatoriamente se vengono effettuati trattamenti di massaggio manuale o strumentale e trattamenti di sauna e preferibilmente negli altri trattamenti estetici sul corpo di cui all’art. 1.

4. La superficie minima per attività di estetica esercitata presso altro esercizio deve essere di 6 mq. per ogni posto – lavoro.

Per attività di estetica di particolare consistenza per tipologia, numero di trattamenti e numero di addetti presenti, il sisp può individuare ulteriori requisiti ai fini della tutela della salute e sicurezza degli addetti e degli utenti.

ART. 7 IDONEITA' IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

- a) Altezza: tutti i locali devono avere altezza pari a metri 3, salvo deroga di cui all’art. 6 del DPR 303/56 integrato dal Decreto legislativo 626/94 e dal decreto legislativo 242/96. Tranne i locali di attesa per il pubblico che devono avere altezza minima di metri 2,70, mentre i servizi igienici ed i ripostigli devono avere altezza minima pari a metri 2,40.
- b) Illuminazione: deve essere garantita un’illuminazione naturale attraverso una superficie illuminante pari ad 1/8 della superficie del pavimento. Se l’illuminazione naturale è insufficiente deve essere integrata con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità e che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento o di affaticamento

visivo. Devono essere assicurati i lux previsti dal DPR 303/56 integrato dal DPR 303/56 integrato dal Decreto legislativo 626/94 e dal decreto legislativo 242/96.

c) Aerazione: deve essere garantita un'aerazione naturale attraverso una superficie finestrata apribile pari ad 1/8 della superficie del pavimento. Qualora la superficie ventilata naturale non raggiunta 1/8 della superficie del pavimento, si deve provvedere ad installare un impianto di ventilazione forzata dell'aria (o di condizionamento) per assicurare il ricambio di aria secondo la cubatura dei locali. Per i locali servizi igienico e ripostiglio vedere alle relative voci.

d) Pavimenti: Nei locali dove si svolge l'attività ed in quelli accessori i pavimenti devono essere rivestiti da piastrelle o marmo impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da altro materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile (che resista all'azione dei comuni detergenti e disinfettanti) soggetto a parere favorevole da parte del Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'ASL competente.

Pareti: Nei locali dove si svolge l'attività ed in quelli accessori le pareti devono essere ricoperte fino a m. 1,80 di materiale solido e ben connesso certificato lavabile.

e) in caso di utilizzo di sostanze tossiche volatili, nei locali deve essere garantita la presenza di un impianto di aspirazione localizzato, preferibilmente mobile, così da potersi posizionare anche sul posto di applicazione del prodotto; eventuali apparecchiature auto filtranti dovranno essere approvate dal competente Servizio dell'A.S.L..

2. I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere dotati di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di acconciatore, di antilatrina con porta a chiusura automatica; non devono essere direttamente comunicanti con i locali di lavoro.

3. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 3 maggio 1990, n. 46.

L'impianto elettrico deve essere realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica (legge 1/3/1968, n. 186) delle norme per la sicurezza degli impianti (legge 5 marzo 1990 n. 46, come integrata dal DPR 392/94 e dalla legge 266/1997) e delle norme per la prevenzione degli infortuni (DPR 27/04/1955, n. 547).

All'attività di acconciatore viste le lavorazioni e tipo di apparecchiature utilizzate, si applica la norma generale CEI 64-8 (impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua).

All'attività di estetista visto l'utilizzo di apparecchi elettrici per uso estetico, nonché di apparecchi elettromedicali, si applica la norma CEI 64-4 (impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico). Si definisce apparecchio elettrico per uso estetico "l'apparecchio elettrico destinato al trattamento estetico, utilizzato dall'operatore estetico e che entra in contatto fisico o elettrico col soggetto trattato e/o trasferisce energia verso o dal soggetto trattato" (CEI 62-39).

4. Nel caso di locali interrati e seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra ed almeno un 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all' A.S.L. competente per territorio ai sensi dell'art.8 D.P .R. 19 marzo 1956, n. 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'area ambiente;

b) presenza di impianti di condizionamento o ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora;

c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;

d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

5. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal competente Servizio dell'A.S.L.. Tali lavandini vanno installati su parete piastrellata fino a mt. 2,00 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo, di mt. 0,30. Detti lavandini devono essere: dotati di acqua potabile; sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso l'acconciatore stesso. Questi, è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

6. Gli esercizi nei quali si usino solventi ed altri prodotti volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito aerato (ripostiglio) separato dal locale di lavoro ed in apposito contenitore chiuso. Tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 art. 18).

7. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente titolo del Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio o guardaroba lavabile e disinfettabile a destinazione esclusiva, con sportelli, per quella pulita, nonché di contenitori di materiale lavabile muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

8. Tutti gli esercizi devono essere forniti: di asciugamani e biancheria preferibilmente del tipo monouso e comunque in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio in attesa della disinfezione; di rasoi, di forbici, di pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero dei lavoratori.

Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso. Dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

9. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di acconciatore devono essere forniti di poltrone e sedili rivestiti di materiale lavabile. Tutte le superfici orizzontali (mobili d'arredo e piani di lavoro) devono essere lavabili e disinfettabili.

Nel caso che, gli schienali dei sedili siano muniti di appoggiatesta, lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

10. Gli esercizi devono essere dotati di acqua corrente potabile calda e fredda.

11. I lettini – lavoro devono essere muniti di apposito rotolo di carta svolgibile ad uso individuale.

12. L'esercizio deve disporre di armadietti con superficie lavabile a doppio scomparto e individuali per gli addetti.

13. Nei locali o cabine dove si effettuano i trattamenti che comportano la permanenza del solo utente (sauna, idromassaggio, solarium, ecc.) deve essere facilmente raggiungibile un campanello di chiamata.

14. Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche; tali precauzioni hanno anche lo scopo di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti

patogeni quali virus delle epatiti B e C o di altri agenti patogeni quali l'HIV (causa dell'AIDS) e devono essere rispettate anche dal personale dipendente:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente, la pulizia deve essere effettuato in modo da ridurre al minimo il sollevamento di polvere e di capelli negli ambienti.
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ed i relativi accessori (elettrodi, occhiali di protezione, ecc.) devono essere regolarmente puliti e disinfettati;
- e) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- f) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- g) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
- h) devono essere adottate le norme di comportamento e le procedure per la disinfezione ad alto livello o la sterilizzazione di strumenti acuminati e taglienti riportate nell'allegato F per la prevenzione delle infezioni a trasmissione ematica.
- i) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- j) in caso di puntura o di taglio accidentale, di una certa entità, è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
- k) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che al superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- l) le spazzole e i pettini che servono per i capelli devono essere accuratamente lavati e disinfettati al termine di ogni turno di lavoro, gli asciugamani e la biancheria devono essere cambiati dopo ogni utente;
- m) è proibito l'uso di piumini per applicazione di talco o altre sostanze in polvere se non ad uso individuale, si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore;
- n) tutti i prodotti cosmetici devono essere contenuti in recipienti etichettati secondo la normativa vigente, le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia;
- o) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- p) il confezionamento di prodotti che comportano miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità captazione di almeno 0,5 mt/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
- q) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
- r) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi;
- s) le spugnette e gli aghi per l'attività di estetista devono essere monouso;
- t) i locali nei quali avvenga l'utilizzo di sostanze chimiche tabellate di cui all'allegato art. 33 del D.P .R. 19 marzo 1956, n. 303, devono presentare la possibilità di aerazione

naturale diretta o in alternativa devono essere forniti di idoneo impianto di aspirazione che assicuri da quattro a sei ricambi/ora dell'area dell'ambiente;

- u) gli addetti devono essere informati dei rischi specifici cui sono esposti e delle misure necessarie per prevenire i danni derivanti da tali rischi; eventuali danni derivanti o riferiti alla preparazione e applicazione di tinture e altri prodotti cosmetici o all'esposizione a radiazioni U.V. devono essere segnalati ai servizi PISLL;
- v) devono essere forniti agli addetti i necessari mezzi di protezione individuale come guanti di vinile, di latex, di gomma secondo i diversi utilizzi durante le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e attrezzature o di lavaggio, tintura e permanente dei capelli;
- w) ai sensi della tabella allegata all'art. 33 del D.P .R. 19 marzo 1956, n. 303, del D.P .R. 482/75 e nonché delle circolari del Ministero della Sanità n. 46/1979 e n. 61/1981, il personale dipendente che utilizza, seppure saltuariamente, ammine aromatiche contenute in tinture è tenuto a sottoporsi alle visite periodiche secondo la periodicità ed il protocollo di esami stabiliti dal medico di lavoro. E' a cura ed onere del datore di lavoro ottemperare a tale obbligo.

15. Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'allegato della legge 1/90, devono:

- a) essere rispondenti alle norme CEI vigenti in materia.
- b) essere conformi alle relative prescrizioni di sicurezza e corredati del certificato/dichiarazione di conformità con indicazione della/e norma/e di riferimento e di eventuali marchi di sicurezza (IMQ.....)
- c) essere facilmente identificabili attraverso i dati di targa riportati all'esterno dell'apparecchio e nella documentazione annessa come previsto dalle norme tecniche vigenti;
- d) essere corredati di documentazione tecnica in lingua italiana che dovrà contenere gli elementari per la corretta installazione e le indicazioni per un corretto uso e manutenzione. Si precisa che la documentazione annessa deve essere considerata come parte integrante dell'apparecchio.
- e) essere corredati di registro per l'annotazione di revisioni e manutenzioni periodiche nonché delle verifiche di sicurezza periodiche previste dalle norme CEI.

16. Gli sterilizzatori elettrici a calore, stufe a secco – autoclave – sfere di quarzo, utilizzati nella procedura per la prevenzione delle infezioni a trasmissione ematica (allegato F) devono essere rispondenti ai requisiti di sicurezza stabiliti dal DPR 547/55 e norme CEI e UNI.

In particolare per quanto riguarda gli apparecchi a pressione (autoclavi), se si superano i 5 It. di volume e se hanno una pressione massima effettiva di funzionamento superiore a 0,5 Kg/cmq. oppure la producibilità è superiore a 50 Kg/ora di vapore di acqua, sono soggetti al Regio Decreto 12/05/1927 n. 824 e successive modificazioni.

Gli apparecchi a pressione che non sono soggetti alle prescrizioni di cui al Regio Decreto sopra citato, ai sensi dell'art. 241 del DPR 547/55 devono possedere i “necessari requisiti di resistenza e di idoneità all'uso cui sono destinati”.

17. Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al servizio di Igiene e Sanità Pubblica casi di focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. I titolari dell'autorizzazione devono segnalare altresì al predetto Servizio dell'A.S.L. eventuali danni derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti (D.P .R. 1124/65).

18. Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14/2° comma, punto B della L.R. 26.03.1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all ' allegato 3 della predetta L

R.13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

19. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

20. A salvaguardia dei diritti degli utenti:

a) devono essere loro fornite chiare e complete informazioni relative ai trattamenti cui si sottopongono;

b) deve essere curata l'esposizione di cartelli con raccomandazioni – avvertenze e avvisi di protezione – controindicazioni e cautele d'uso;

c) devono essere forniti mezzi di protezione personale come ciabatte ad uso individuale per i trattamenti di sauna e, per trattamenti UVA, occhiali di protezione UV ben aderenti, da sostituire appena mostrino segni di deterioramento. Tali occhiali di protezione UV devono essere a disposizione anche degli addetti.

Eventuali danni agli utenti derivati o riferiti all'uso di tinture e altri prodotti cosmetici o all'esposizione a radiazioni UV o ad altri trattamenti devono essere segnalati ai servizi di IPT.

ART. 8 REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE SUI MALATI E SUI DECEDUTI PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITA' VARIE

1. Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente titolo del Regolamento in forma ambulante o di posteggio, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie, dettate dal presente titolo del Regolamento.

2. L'attività di acconciatore può esercitarsi, previo parere del competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, anche al letto di ammalati non di malattie infettive in fase contagiosa, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia se l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore sanitario del luogo di cura. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso ovvero, ove non possibile, devono essere conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile e devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso ed essere esclusivamente utilizzati per tale specifica attività.

ART. 9 REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE

1. Le attività disciplinate dal presente titolo del Regolamento, previa autorizzazione, possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente purché rispondano, ai seguenti requisiti igienico-sanitari:

a) locali di esercizio: devono essere indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui al precedente art. 7.

b) impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio: devono essere rispettate tutte le disposizioni igienico-sanitarie di cui al precedente art. 7.

2. Per gli esercizi presso il domicilio dell'esercente già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è consentito lo stato attuale dei locali solo con riferimento all'ingresso ed ai servizi igienici non indipendenti ed all'eventuale

pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni dall'abitazione.

3. Gli esercizi di cui al precedente comma 2 dovranno essere regolarizzati ai sensi del presente articolo in caso di trasferimento della relativa titolarità.

ART. 10 ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ART. 11 DOMANDE DI AUTORIZZAZIONI

1. Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista, devono essere indirizzate al Comune. In esse, in particolare, devono essere riportate:

- a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale);
- b) ubicazione dei locali da destinare all'attività (via e numero civico);
- c) dichiarazione di consenso alle verifiche igienico sanitarie resa dal proprietario dell'immobile;
- d) indicazione dell'attività che il richiedente intende svolgere (acconciatore, estetista) con elenco delle attrezzature ed apparecchi.

2. All'istanza devono essere allegate:

- a) documento attestante il possesso della abilitazione professionale.
- b) pianta planimetrica in scala 1/100 dell'esercizio in triplice copia, completa di sezioni, datata e sottoscritta dal richiedente e dal professionista abilitato, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie, l'altezza e la collocazione dei posti di lavoro (sedili, lettini, cabine, ecc.)
- c) copia delle dichiarazioni di conformità ex Legge 46/90 per impianti elettrici e idro-sanitari.
- d) eventuale deroga ex art. 8 D.P .R. 303/56 per l'uso di locali interrati o seminterrati rilasciata dal Servizio Prevenzione e Tutela Salute dei Lavoratori.
- e) dichiarazione sostitutiva atte stante di avere rispettato il regolamento edilizio nonché le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d'uso.
- f) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del certificato di agibilità dell'immobile.
- g) copia delle schede tecniche relative agli eventuali apparecchi elettromeccanici utilizzati per uso estetico.
- h) ogni altra documentazione a richiesta degli uffici competenti per motivi di interesse pubblico.

3. La documentazione di cui ai punti c), t) e g), qualora non disponibile all'atto della presentazione dell'istanza, dovrà essere presentata, unitamente al documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali, (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrati - se previsto -, dichiarazione del proprietario, ecc.), entro sei mesi dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di autorizzazione, pena l'archiviazione del procedimento.

4. Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per il trasferimento di esercizio per lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista, devono essere indirizzate al Comune. In esse, in particolare, devono essere riportate:

- a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale);
- b) ubicazione dei locali da destinare all'attività (via e numero civico);
- c) dichiarazione di consenso alle verifiche igienico sanitarie resa dal proprietario dell'immobile;
- d) indicazione dell'attività.

5. All'istanza devono essere allegate:

- a. pianta planimetrica in scala 1/100 dell'esercizio in triplice copia, completa di sezioni, datata e sottoscritta dal richiedente e dal professionista abilitato, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie, l'altezza e la collocazione dei posti di lavoro (sedili, lettini, cabine, ecc.).
- b. copia delle dichiarazioni di conformità ex Legge 46/90 per impianti elettrici e idro-sanitari.
- c. eventuale deroga ex art. 8 D .P .R. 303/56 per l'uso di locali interrati o seminterrati rilasciata dal Servizio Prevenzione e Tutela Salute dei Lavoratori.
- d. dichiarazione sostitutiva atte stante di avere rispettato il regolamento edilizio nonché le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d'uso.
- e. dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del certificato di agibilità dell'immobile.
- f. ogni altra documentazione a richiesta degli uffici competenti per motivi di interesse pubblico.

6. La documentazione di cui ai punti b), ed e), qualora non disponibile all'atto della presentazione dell'istanza, dovrà essere presentata unitamente al documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali, (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrati - se previsto -, dichiarazione del proprietario, ecc.) entro sei mesi dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di autorizzazione, pena l'archiviazione del procedimento.

7. Le istanze devono essere presentate, o spedite a mezzo del servizio postale con raccomandata, all'Ufficio Protocollo del Comune. L'esame delle domande avviene in base all'ordine di presentazione e di arrivo delle stesse, determinato esclusivamente in base all'avvenuta protocollazione da parte dell'ufficio predetto.

8. L'apertura o il trasferimento devono essere attivati, pena decadenza, entro tre mesi dalla notifica del rilascio della relativa autorizzazione, salvo proroga in caso di motivata necessità.

9. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività non è soggetta a vidimazione annuale.

ART. 12 SUBINGRESSO

1. Il subingresso nell'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista è subordinato a una dichiarazione preventiva di inizio attività da parte del subentrante, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, il quale deve risultare in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c), del precedente art. 3, comma 1. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti igienico sanitari ai sensi delle norme di cui al presente regolamento.

2. L'autorizzazione del dante causa si intende decaduta alla data di trapasso della titolarità dell'esercizio. Qualora il subentrante non presenti la denuncia di inizio attività entro il termine di mesi sei dalla stipula del contratto di acquisto dell'azienda, decade dal diritto di esercitare l'attività.

3. Nel caso di invalidità, di morte o intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, possono ottenere l'autorizzazione a gestire l'esercizio, anche se privi dei requisiti della qualificazione, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore dei figli minorenni, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. In tali casi, la comunicazione

di subingresso deve essere presentata, pena decadenza dell'autorizzazione, entro sei mesi dall'evento. Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'interessato comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

ART. 13 CHIUSURA PER FERIE - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' ,

1. Il Sindaco, può stabilire, con propria ordinanza, le modalità per la sospensione delle attività durante particolari periodi.

2. Di ogni sospensione di attività dell'esercizio, non disciplinata dal comma precedente, deve essere data preventiva e giustificata comunicazione al Comune, nel caso debba protrarsi per più di un mese e fino alla durata massima di un anno. La ripresa dell'attività deve essere pure preventivamente comunicata al Comune.

3. La sospensione dell'attività per periodi superiori all'anno è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, su domanda dell'interessato, con valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.

4. L'autorizzazione può essere sospesa dal Comune qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività imposti dalla legge e dal presente titolo del Regolamento.

Previa diffida a rimuovere, entro il termine massimo di 180 giorni, le cause che hanno determinato la sospensione, il Dirigente responsabile dell'Ufficio comunale competente dispone la revoca dell'autorizzazione, qualora, trascorso inutilmente il termine fissato, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause stesse.

5. L'autorizzazione è altresì revocata qualora:

- a) l'attività venga sospesa per un periodo superiore ad un mese, senza giustificato motivo e senza averne data preventiva comunicazione al Comune;
- b) l'attività venga sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo espressa autorizzazione del Comune in presenza di giustificato motivo.

Nel caso di esercizio autorizzato per più tipologie di attività la revoca è limitata alla tipologia che ha dato luogo al provvedimento.

6. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla cessazione e di restituire l'autorizzazione.

ART. 14 OBBLIGO DI ESPORRE AUTORIZZAZIONE, TARIFFE, ORARI, DICHIARAZIONE ANNUALE ATTIVITA'

1. Nei locali di esercizio deve essere esposta, in modo visibile al pubblico, l'autorizzazione all'esercizio delle attività nonché la tabella delle tariffe relative alle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

Deve inoltre essere esposto, in modo visibile, anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività.

2. L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco, il quale potrà prevedere la possibilità di deroga alla chiusura festiva in particolari occasioni.

3. Il Sindaco, su richiesta motivata delle organizzazioni Sindacali degli operatori del settore, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi.

4. Ai fini della determinazione annuale delle distanze fra esercizi, ogni titolare di autorizzazione, entro il 31 marzo di ogni anno, deve presentare al competente ufficio comunale una dichiarazione, su apposito modulo, con indicazione del numero degli addetti

in attività nell'esercizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Per la definizione di addetto si rimanda all'art. 4 comma 4°.

ART. 15 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. I soggetti che dimostrino, sulla base dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese, di essere titolari di imprese e di avere svolto, prima dell'entrata in vigore della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, attività di estetista riconducibili alla disciplina di detta Legge, ma non ritenute, sulla base della normativa precedente, soggette all'autorizzazione comunale prevista dalla Legge 14 gennaio 1963, n. 161, modificata ed integrata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, potranno ottenere l'autorizzazione, di cui all'art. 1 comma 4 del presente Regolamento, qualora sussistano i requisiti previsti dal titolo 10 del regolamento stesso, escluso quello delle distanze previsto dall'art. 4.

2. Le attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare l'attività, salvo che non vi siano particolari e inderogabili esigenze di carattere sanitario. L'adeguamento ai requisiti previsti dovrà avvenire obbligatoriamente in occasione di lavori di ristrutturazione dei locali e/o subingresso.

3. Ai fini della valutazione dei requisiti igienici dei locali non sono considerati subingressi, ma prosecuzioni della medesima attività, i casi sotto indicati qualora gli interessati dichiarino che continueranno ad utilizzare i locali precedentemente autorizzati:

- Scioglimento di società, qualora uno dei soci ne continui l'attività;
- Conferimento di ditta individuale in società;
- Fusione o incorporazione di società;
- Cambio di ragione sociale o denominazione;
- Trasformazione della natura giuridica qualora rimanga nella compagine sociale almeno uno dei soggetti autorizzati precedentemente.

4. I soggetti che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, utilizzino per l'esercizio dell'attività anche solo una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (anche se l'operatore non provvede direttamente alla sua accensione e/o allo spegnimento, sono assoggettati al presente titolo del Regolamento, salvo per quanto riguarda il requisito delle distanze previsto dall'art. 4. Entro il termine di 90 giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento, il titolare o il legale rappresentante, in caso di società, è tenuto a richiedere al Comune un'autorizzazione provvisoria per l'esercizio dell'attività di estetista, che sarà rilasciata, previo accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature da parte dell'A.S.L., entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda. L'autorizzazione provvisoria decade se entro 12 mesi dal suo rilascio non venga prodotto, da parte degli interessati, un documento attestante il possesso della abilitazione professionale di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) del presente Regolamento. La suddetta autorizzazione provvisoria, non può essere oggetto di subingresso e/o di trasferimento.

5. Per l'attività di estetista esercitata in assenza di autorizzazione o in mancanza dei requisiti professionali, si applicano le sanzioni previste dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54.

TITOLO II LE ATTIVITA' DI TATUATORE E DI APPLICATORE DI PIERCING

ART. 16 DEFINIZIONI

1. Le procedure per l'esecuzione di tatuaggi e piercing sono disciplinate dalle linee-guida del Ministero della Sanità DPS. VI/2-8/170 del 20 febbraio 1998, nonché dalle disposizioni del presente titolo del Regolamento.

2. Con il termine di "tatuatore" si designa l'attività di procedure eseguite sulla superficie del corpo umano atte a formare disegni o figure indelebili, ottenuti anche, ma non solo, con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi e taglienti.

3. Con il termine di "applicatore di piercing" si designa l'attività di inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo umano.

4. E' necessario il possesso dell'autorizzazione per svolgere le attività predette sia in luogo pubblico sia in luogo privato (reparti di alberghi, palestre, piscine, convivenze, centri medici specializzati, centri commerciali, esercizi commerciali, circoli privati, discoteche, imprese di vendita di cosmetici, centri di abbronzature e saune, compresi tutti gli istituti di bellezza e attività similari comunque denominati e qualunque sia la forma o la natura giuridica d'impresa che esercita le suddette attività).

5. L'Autorizzazione è valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati e viene rilasciata previo parere di idoneità igienico - sanitaria del competente servizio dell'A.S.L..

ART. 17 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

1. Le attività oggetto del presente titolo del Regolamento non possono essere svolte in forma

Ambulante o di posteggio.

2. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le attività possono essere autorizzate presso il domicilio dell'esercente, a condizione che il richiedente ne consenta esplicitamente i controlli, da parte dei servizi competenti. In tale caso, i locali in cui è svolta l'attività devono comunque essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione e muniti di servizio igienico, in conformità a quanto previsto dal presente titolo del Regolamento.

3. Le attività, di cui al presente titolo del Regolamento, esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella autorizzata, o in occasione di manifestazioni o fiere anche a fini di lucro, sono sottoposte ad autorizzazione, da rilasciarsi a norma del successivo art. 18 con istanza al Comune, da presentarsi almeno 20 giorni prima dell'evento, a condizione che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso della relativa qualificazione professionale.

ART. 18 REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE ATTIVITA' DI TATUATORE E DI APPLICATORE DI PIERCING

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate all'articolo 16 del presente Regolamento, o al trasferimento di esercizi preesistenti, o all'aggiunta o modifica di attività, è rilasciata dal Comune, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

a. idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, così come stabilito negli articoli successivi del presente Regolamento;

b. eventuale qualificazione professionale.

2. Tutte le attività disciplinate dal presente titolo possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di un'unica autorizzazione alle condizioni di cui al precedente art. 17, purché coloro che effettuano le procedure di tatuaggio e piercing siano in possesso delle relative qualificazioni professionali.

3. Qualora a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, venga a mancare persona in possesso, della qualificazione professionale per una o più delle attività autorizzate, l'efficacia dell'autorizzazione è sospesa relativamente all'attività interessata.

ART. 19 DOMANDE DI AUTORIZZAZIONI

1. Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento, per lo svolgimento delle attività di tatuatore e di applicatore di piercing, devono essere indirizzate al Comune ed in particolare in esse devono essere riportate:

- a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale);
- b) ubicazione dei locali da destinare all'attività (via e numero civico);
- c) dichiarazione di consenso alle verifiche igienico sanitarie resa dal proprietario dell'immobile;
- d) indicazione dell'attività che il richiedente intende svolgere (tatuatore, applicatore di piercing) con elenco strumenti ed apparecchiature utilizzate.

2. All'istanza devono essere allegate:

- a) documento attestante il possesso della qualificazione professionale.
- b) pianta planimetrica in scala 1/100 dell'esercizio in triplice copia, completa di sezioni, datata e sottoscritta dal richiedente e dal professionista abilitato, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie, l'altezza e la collocazione dei posti di lavoro (lettini, cabine, ecc.).
- c) copia delle dichiarazioni di conformità ex Legge 46/90 per impianti elettrici e idro-sanitari.
- d) eventuale deroga ex art. 8 D.P.R. 303/56 per l'uso di locali interrati o seminterrati rilasciata dal Servizio Prevenzione e Tutela Salute dei Lavoratori.
- e) dichiarazione sostitutiva attestante di avere rispettato il regolamento edilizio nonché le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d'uso.
- f) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del certificato di agibilità dell'immobile.
- g) copia delle schede tecniche relative agli eventuali apparecchi elettromeccanici utilizzati.
- h) ogni altra documentazione a richiesta degli uffici competenti per motivi di interesse pubblico.

3. Per le domande di trasferimento, non è necessario allegare il documento relativo alla qualificazione professionale.

4. L'apertura ed il trasferimento devono essere attivati, pena decadenza, entro sei mesi dalla notifica del rilascio della relativa autorizzazione, salvo proroga in caso di motivata necessità.

5. Le istanze devono essere presentate, o spedite a mezzo del servizio postale con raccomandata, all'Ufficio Protocollo del Comune.

L'esame delle domande avviene in base all'ordine di presentazione e di arrivo delle stesse determinato esclusivamente in base all'avvenuta protocollazione da parte dell'ufficio predetto.

ART. 20 SUBINGRESSO

1. Il subingresso nell'esercizio delle attività di tatuatore e di applicatore di piercing è subordinato ad una dichiarazione preventiva di inizio attività da parte del subentrante, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990, il quale deve risultare in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 18, comma 1. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti igienico sanitari ai sensi delle norme di cui al presente regolamento.

2. L'autorizzazione del dante causa si intende decaduta alla data di trapasso della titolarità dell'esercizio. Qualora il subentrante non presenti la comunicazione di inizio attività entro il termine di mesi sei dalla stipula del contratto di acquisto dell'azienda, decade dal diritto di esercitare l'attività.

ART.21 IDONEITA' IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di tatuatore od applicatore di piercing devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

- a) altezza: tutti i locali devono avere altezza pari a metri 3, salvo deroga di cui all'art. 6 del DPR 303/56 integrato dal Decreto legislativo 626/94 e dal decreto legislativo 242/96. Tranne i locali di attesa per il pubblico che devono avere altezza minima di metri 2,70, mentre i servizi igienici ed i ripostigli devono avere altezza minima pari a metri 2,40.
- b) Illuminazione: deve essere garantita un'illuminazione naturale attraverso una superficie illuminante pari ad 1/8 della superficie del pavimento. Se l'illuminazione naturale è insufficiente deve essere integrata con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità e che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento o di affaticamento visivo. Devono essere assicurati i lux previsti dal DPR 303/56 integrato dal DPR 303/56 integrato dal Decreto legislativo 626/94 e dal decreto legislativo 242/96.
- c) Aerazione: deve essere garantita un'aerazione naturale attraverso una superficie finestrata apribile pari ad 1/8 della superficie del pavimento. Qualora la superficie ventilata naturale non raggiunta 1/8 della superficie del pavimento, si deve provvedere ad installare un impianto di ventilazione forzata dell'aria (o di condizionamento) per assicurare il ricambio di aria secondo la cubatura dei locali. Per i locali servizi igienico e ripostiglio vedere alle relative voci.
- d) Pavimenti: Nei locali dove si svolge l'attività ed in quelli accessori i pavimenti devono essere rivestiti da piastrelle o marmo impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da altro materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile (che resista all'azione dei comuni detergenti e disinfettanti) soggetto a parere favorevole da parte del Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'ASL competente.
Pareti: Nei locali dove si svolge l'attività ed in quelli accessori le pareti devono essere ricoperte fino a m. 1,80 di materiale solido e ben connesso certificato lavabile.
- e) in caso di utilizzo di sostanze tossiche volatili, nei locali deve essere garantita la presenza di un impianto di aspirazione localizzato, preferibilmente mobile, così da potersi posizionare anche sul posto di applicazione del prodotto; eventuali apparecchiature auto filtranti dovranno essere approvate dal competente Servizio dell'A.S.L..

2. I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere dotati di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di acconciatore, di antilatrina con porta a chiusura automatica; non devono essere direttamente comunicanti con i locali di lavoro.

3. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 3 maggio 1990, n. 46.

L'impianto elettrico deve essere realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica (legge 1/3/1968, n. 186) delle norme per la sicurezza degli impianti (legge 5 marzo 1990 n. 46, come integrata dal DPR 392/94 e dalla legge 266/1997) e delle norme per la prevenzione degli infortuni (DPR 27/04/1955, n. 547).

All'attività di acconciatore viste le lavorazioni e tipo di apparecchiature utilizzate, si applica la norma generale CEI 64-8 (impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua).

All'attività di estetista visto l'utilizzo di apparecchi elettrici per uso estetico, nonché di apparecchi elettromedicali, si applica la norma CEI 64-4 (impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico). Si definisce apparecchio elettrico per uso estetico "l'apparecchio elettrico destinato al trattamento estetico, utilizzato dall'operatore estetico e che entra in contatto fisico o elettrico col soggetto trattato e/o trasferisce energia verso o dal soggetto trattato" (CEI 62-39).

4. Nel caso di locali interrati e seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra ed almeno un 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'A.S.L. competente per territorio ai sensi dell'art.8 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

- e) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'area ambiente;
- f) presenza di impianti di condizionamento o ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora;
- g) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
- h) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

5. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal competente Servizio dell'A.S.L.. Tali lavandini vanno installati su parete piastrellata fino a mt. 2,00 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo, di mt. 0,30. Detti lavandini devono essere: dotati di acqua potabile; sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

6. Gli esercizi nei quali si usino solventi ed altri prodotti volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito aerato (ripostiglio) separato dal locale di lavoro ed in apposito contenitore chiuso. Tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 art. 18).

7. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente titolo del Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio o guardaroba lavabile e disinfettabile a destinazione esclusiva, con sportelli, per quella pulita, nonché di contenitori di materiale lavabile muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

I tamponi di garza ed il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzato per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura debbono essere eliminati secondo le modalità di seguito riportate:

- a) la biancheria sporca deve essere maneggiata quanto meno è possibile e posta in sacchi nel luogo di utilizzo;
- b) la biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto;
- c) se si usa acqua calda per il lavaggio, la biancheria contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 71° C per almeno 25 minuti.

8. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso. Dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

9. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Tutte le superfici orizzontali (mobili d'arredo e piani di lavoro) devono essere lavabili e disinfettabili.

Nel caso che, gli schienali dei sedili siano muniti di appoggiatesta, lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

10. Gli esercizi devono essere dotati di acqua corrente potabile calda e fredda.

11. I lettini – lavoro devono essere muniti di apposito rotolo di carta svolgibile ad uso individuale.

12. L'esercizio deve disporre di armadietti con superficie lavabile a doppio scomparto e individuali per gli addetti.

13. Gli spazi dove vengono effettuate le procedure di tatuaggio e piercing devono essere separati dalle sale di attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello.

Inoltre, deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati.

La zona "sporca" deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali.

14. Possono essere autorizzate manifestazioni pubbliche di confronti di esperienze da parte di tatuatori e di applicatori di piercing, purché vengano garantite le condizioni di sicurezza ed il controllo da parte del Servizio di Igiene Pubblica competente, anche tramite la vigilanza sulle esecuzioni delle pratiche, alle seguenti condizioni:

- a) locali, anche prefabbricati, con pavimenti e superfici rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili, con distinte aree per l'attesa, l'esecuzione delle pratiche, la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e del materiale monouso, la detenzione dei presidi e materiali sporchi.
- b) possibilità di utilizzo di pannelli trasparenti per l'osservazione delle attività da parte degli spettatori in condizioni di sicurezza e di igiene.
- c) disponibilità di un'area dotata di attrezzatura per la sterilizzazione dei materiali.
- d) osservanza di tutte le prescrizioni indicate ai comuni successivi del presente articolo e agli articoli 22 e 24 quater del presente Regolamento.

15. Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche; tali precauzioni hanno anche lo scopo di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni quali virus delle epatiti B e C o di altri agenti patogeni quali l'HIV (causa dell'AIDS) e devono essere rispettate anche dal personale dipendente:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente, la pulizia deve essere effettuato in modo da ridurre al minimo il sollevamento di polvere negli ambienti.

- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza. E' necessario che l'operatore indossi un camice monouso in caso di procedure di tatuaggio.
- c) prima e dopo ogni procedura, l'operatore deve lavarsi accuratamente le mani effettuando un lavaggio accurato con antisettico. Il lavaggio delle mani va effettuato sempre indipendentemente dall'impiego i guanti sterili.
- d) per quanto attiene le misure in barriera, durante l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing, l'operatore ha l'obbligo di indossare la maschera di protezione. L'utilizzo degli occhiali protettivi è facoltativo;
- e) gli operatori debbono indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue;
- f) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- g) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- h) prima dell'esecuzione delle procedure l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità. Le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o mucose o nel caso di ustioni;
- i) L'operatore deve porre la massima attenzione nella manipolazione di apparecchiature e strumentario utilizzato nell'esercizio dell'attività, soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel caso di manovre errate;
- j) dopo l'utilizzo i materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali (L. 10 febbraio 1989, n. 45);
- k) devono essere adottate le norme di comportamento e le procedure per la disinfezione ad alto livello o la sterilizzazione di strumenti acuminati e taglienti riportate nell'allegato F per la prevenzione delle infezioni a trasmissione ematica.

16. Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici.

Quando si verifica uno spandimento consistente, l'area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente decontaminata con germicida chimico.

Durante le procedure di pulizia e decontaminazione di cui al paragrafo precedente, debbono essere indossati i guanti in lattice sterili monouso.

17. Gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre rigorosamente monouso.

Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati, dopo l'uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con calore, è necessario che essi vengano sottoposti a trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.

Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:

- a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- b) gli aghi siano rigorosamente monouso;
- c) i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di Autorità sanitaria nazionale o estera. In attesa della definizione di modalità praticabili per la

certificazione di innocuità ed atossicità da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, è sufficiente l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici;

- d) i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l'uso di ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito. Tali contenitori devono essere dotati di valvole di non ritorno;
- e) il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito unitamente al contenitore dopo ogni soggetto.

18. Gli sterilizzatori elettrici a calore, stufe a secco – autoclave – sfere di quarzo, utilizzati nella procedura per la prevenzione delle infezioni a trasmissione ematica (allegato F) devono essere rispondenti ai requisiti di sicurezza stabiliti dal DPR 547/55 e norme CEI e UNI.

In particolare per quanto riguarda gli apparecchi a pressione (autoclavi), se si superano i 5 lt. di volume e se hanno una pressione massima effettiva di funzionamento superiore a 0,5 Kg/cmq. oppure la producibilità è superiore a 50 Kg/ora di vapore di acqua, sono soggetti al Regio Decreto 12/05/1927 n. 824 e successive modificazioni.

Gli apparecchi a pressione che non sono soggetti alle prescrizioni di cui al Regio Decreto sopra citato, ai sensi dell'art. 241 del DPR 547/55 devono possedere i "necessari requisiti di resistenza e di idoneità all'uso cui sono destinati".

19. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

ART. 22 PRECAUZIONI UNIVERSALI

1. Nel caso in cui l'operatore utilizzi pratiche che lo possano mettere a contatto con il sangue debbono essere applicate le precauzioni universali, di cui al D.M. 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l'eliminazione dei presidi utilizzati.

Tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi, e altri oggetti taglienti utilizzati durante l'esecuzione delle manovre: la pulizia dello strumentario usato, l'eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l'esecuzione delle procedure.

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere rincappucciati, o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l'uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

Contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto in cui debbono essere usati.

ART. 23 REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE

1. Le attività disciplinate dal presente titolo del Regolamento, previa autorizzazione, possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente purché rispondano ai seguenti requisiti igienico-sanitari:

- a) locali di esercizio: devono essere indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui al precedente art. 21
- b) tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui al precedente art. 21 devono essere rispettate.

2. Per le attività di cui al presente articolo già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è consentito lo stato attuale dei locali solo con riferimento all'ingresso ed ai servizi igienici non indipendenti ed all'eventuale pavimentazione in

linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

3. Gli esercizi di cui al precedente comma 2 dovranno essere regolarizzati ai sensi del presente articolo in caso di trasferimento della relativa titolarità.

ART. 24 ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ART. 25 OBBLIGO DI ESPORRE AUTORIZZAZIONE, TARIFFE, ORARI

1. Nei locali di esercizio deve essere esposta, in modo visibile al pubblico, l'autorizzazione all'esercizio delle attività nonché la tabella delle tariffe relative alle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

2. Deve inoltre essere esposto, in modo visibile, anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività.

ART. 26 ALTRI OBBLIGHI

1. L'esercente l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing deve pubblicizzare adeguatamente le controindicazioni e le corrette modalità delle procedure. In particolare deve essere consegnata all'utente, in occasione della prima seduta, la nota informativa allegato B del presente Regolamento (Allegato 3 della nota informativa del Ministero della Sanità del 20.02.1998).

2. Presso ogni esercizio deve essere tenuta una scheda individuale in cui siano riportati, per ogni seduta la data e la procedura effettuata (tipologia del disegno, anello o spillo introdotto, indicazione esatta del corpo dove è stata effettuata la procedura, ecc.). La scheda dovrà essere corredata da copia della nota informativa di cui al comma precedente, firmata dall'utente.

3. Le schede devono essere rese disponibili per ogni accertamento da parte degli organi di vigilanza e conservate per almeno cinque anni dalla data dell'ultima procedura effettuata all'utente.

4. Non possono essere effettuate procedure di tatuaggio e piercing su soggetti di età inferiore ad anni 18 senza il consenso di chi esercita la potestà.

5. E' fatto obbligo a chi esercita attività di tatuaggio e piercing di dotarsi di assicurazione contro i danni provocati a terzi nell'esercizio della propria attività.

ART. 27 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. I soggetti che dimostrino di essere titolari di imprese e di aver svolto, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, attività di tatuatore e/o di applicatore di piercing, potranno ottenere l'autorizzazione, di cui all'art. 16 del presente Regolamento, qualora sussistano i requisiti previsti dal titolo 2° del Regolamento stesso.

2. Le attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare l'attività, salvo che non vi siano particolari e inderogabili esigenze di carattere

sanitario. L'adeguamento ai requisiti previsti dovrà avvenire obbligatoriamente in occasione di lavori di ristrutturazione dei locali e/o subingresso.

3. Ai fini della valutazione dei requisiti igienici dei locali non sono considerati subingressi, ma prosecuzioni della medesima attività, i casi sotto indicati qualora gli interessati dichiarino che continueranno ad utilizzare i locali precedentemente autorizzati:

- Scioglimento di società, qualora uno dei soci ne continui l'attività;
- Conferimento di ditta individuale in società;
- Fusione o incorporazione di società;
- Cambio di ragione sociale o denominazione;
- Trasformazione della natura giuridica qualora rimanga nella compagine sociale almeno uno dei soggetti autorizzati precedentemente.

L'autorizzazione decade se entro 24 mesi dall'attivazione dei corsi regionali obbligatori di formazione per esercenti le attività di tatuaggio e piercing istituiti o espressamente autorizzati dalla qualificazione professionale di cui all'art. 18 comma 1 lett. b) del presente Regolamento.

2. Per le nuove aperture di esercizi delle attività di tatuatore e di applicatore di piercing, l'autorizzazione sarà concessa, previo accertamento dell'idoneità igienico sanitaria da parte dell'A.S.L., entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Se alla data della presentazione della domanda non sono stati ancora attivati i corsi di qualificazione di cui al precedente comma, il richiedente deve comunque essere in possesso dei requisiti minimi previsti per la partecipazione ai corsi stessi (10 anni di scolarità ed età superiore a 18 anni) L'autorizzazione decade se entro 12 mesi dall'attivazione dei corsi regionali obbligatori di formazione per esercenti le attività di tatuaggio e piercing istituiti o espressamente autorizzati dalla Regione Piemonte, non venga prodotto, da parte degli interessati, un documento attestante il possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 18 comma 1 lett. b) del presente Regolamento.

TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITA'

ART. 28 VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio Igiene Pubblica e qualsiasi autorità a cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui al presente Regolamento.

2. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, ove non diversamente previsto da leggi specifiche, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

3. Per l'applicazione delle sanzioni, in caso di violazioni, si applicano le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non è intervenuta, dalla notificazione del verbale.

5. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Comune scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

Il competente ufficio del Comune, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati egli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata tra il limite minimo e massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Il pagamento è effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, con le modalità previste dalla stessa.

6. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al competente Giudice di Pace, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

7. In caso di particolare gravità o di recidiva il Dirigente responsabile dell'Ufficio comunale competente può inoltre disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta di cui al precedente comma 4.

8. Il Dirigente responsabile dell'Ufficio comunale competente ordina l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente Regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta autorizzazione. Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, il Dirigente dispone la chiusura coattiva dell'esercizio.

ART. 29 ENTRATA IN VIGORE

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.

241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.

ALLEGATI:

Allegato A - Elenco degli apparecchi elettromeccanici ad uso esclusivo all'attività di Estetista.

Allegato B - Memorandum per chi si sottopone a tatuaggio o inserimento nella cute di anelli od orecchini (piercing).

Allegato C - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte 4 novembre 1999, n. 78.

Allegato D - Circolare applicativa del D.P.G.R. 78/99.

Allegato E - Linee-guida del Ministero della Sanità prot. n.DPS. VI/2-8/170 del20.02.1998.

Allegato F – Norme di comportamento per la prevenzione del rischio infettivo, procedure di sterilizzazione e di disinfezione ad alto livello di aghi e taglienti per la prevenzione delle infezioni a trasmissione ematica.

Elenco degli apparecchi elettromeccanici ad uso esclusivo dell'attività di Estetista

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- -Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV ed infrarossi (IR)).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad un atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici ed elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetica (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.

**Memorandum per chi si sottopone a tatuaggio o inserimento
nella cute di anelli od orecchini (piercing)**

- Ti sei consigliato con qualcuno più vecchio di te?
- Lo sai che il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura?
- Lo sai che è definitivo e che per allontanarlo, qualora possibile, è necessario un intervento di chirurgia plastica?
- Lo sai che con il tatuaggio o con l'inserimento nella cute di anelli od orecchini sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali le epatiti e l'AIDS?
- Lo sai che il rischio di malattie infettive può essere notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto da parte dell'operatore di alcune norme fondamentali di igiene, disinfezione e sterilizzazione?
- Sei portatore di una malattia della pelle? In tal caso consigliati prima con il tuo medico.
- Lo sai che sulla pelle infiammata non si possono fare tatuaggi o inserire anelli od orecchini per la possibilità di gravi infezioni?
- Hai capito bene quali sono i principali rischi a cui ti esponi?

Data _____

Firma dell'utente

Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte 4 novembre 1999, n. 78

Prime indicazioni tecnico - operative per l'esecuzione di attività di SOLARIUM

Considerato che nell'ambito delle Radiazioni non ionizzanti, al momento attuale, solo per i raggi ultravioletti (UV) sono state definite evidenze significative di casualità nella genesi di danni sanitari acuti e cronici, anche in relazione alle caratteristiche biologiche del soggetto esposto ed alla conseguente differente sensibilità all'esposizione;

Rilevato che le esposizioni ad agenti artificiali possono essere oggetto di specifiche azioni preventive;

Preso atto che la Legge 4 gennaio 1990 n. I "Disciplina dell'attività di estetista" individua all'Allegato A) tra gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico sia lampade abbronzanti a raggi UV A, sia lampade al quarzo con applicazioni combinate o indipendente di raggi UV e infrarossi (IR);

Preso altresì atto che non è ancora stato emanato il Decreto Ministeriale previsto dall'art. 10 della Legge sopracitata, recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche e i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici individuati nell'allegato A che fa parte integrante del presente decreto;

Visto che tale carenza normativa comporta, in un momento di forte crescita della domanda e dell'offerta di applicazioni di raggi UV per motivi estetici, la possibilità di esposizioni non corrette e quindi di un incremento dei rischi sanitari diffuso su tutta la popolazione regionale, nonché dei relativi costi di ricaduta;

Preso atto della sussistenza della norma CEI-EN 60335-2.27, la quale definisce i requisiti tecnici e gestionali delle apparecchiature generanti raggi UV;

Verificati i risultati preliminari dell'attività di ricerca a campione condotta dal Gruppo di Lavoro costituito - presso l'Assessorato alla Sanità - Direzione Sanità Pubblica - su esercizi siti a Torino e Provincia che evidenziano una chiara disomogeneità nelle modalità di gestione delle apparecchiature UV e, nel contempo, la notevole diffusione delle strutture svolgenti tali attività;

Ritenuto necessario emanare un provvedimento d'urgenza atto a disciplinare sotto il profilo tecnico l'esposizione a sorgenti artificiali di raggi UV per ragioni estetiche o voluttuarie, lasciando a successivo provvedimento legislativo regionale il compito di riordinare tali attività anche sotto il profilo amministrativo;

Viste le ripetute richieste di precisazioni provenienti da Enti locali ed organi di vigilanza alla luce dei pregressi interventi dell'Assessorato Regionale all'industria e del Ministero della Sanità, nonché delle decisioni giurisprudenziali finora assunte;

Visto l'art. 32 della Legge 833/78 e gli artt. 113, 114 e 115, comma 2 sub c) del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;

DECRETA

Articolo 1

- 1) Tutte le installazioni di apparecchiature generanti raggi UV utilizzati a fini estetici presenti in esercizi aperti al pubblico, ivi compresi quelli relativi a club, palestre e similari, con esclusione quindi delle sole apparecchiature domestiche, sono assoggettate alla presentazione di notifica di installazione.
- 2) La notifica, presentata a cura del legale rappresentante della struttura, deve essere redatta sul modello di cui all'allegato A) al presente provvedimento e deve essere trasmessa al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio.

- 3) Per le nuove installazioni la notifica deve essere presentata preliminarmente all'attivazione e nell'ambito delle procedure autorizzative previste dai provvedimenti regolamentari comunali vigenti.
- 4) Per le installazioni esistenti, la presentazione della notifica deve avvenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.

Articolo 2

- 1) È fatto obbligo ad ogni esercizio in cui siano presenti apparecchi generatori di raggi UV , di cui al precedente articolo, di predisporre un registro apposito per ogni apparecchiatura in cui siano annotati marca, tipo, potenza, eventuale numero di matricola, data di acquisto, data di entrata in esercizio, data e modalità di dismissione ed eventuale compratore successivo. Nel corso dell'espletamento dell'attività dovranno essere annotati su apposito registro con cadenza mensile, il numero di ore di funzionamento, nonché tutti gli interventi manutentivi relativi alle apparecchiature con la relativa data di esecuzione.
- 2) Il registro deve essere corredato, durante il funzionamento dell'apparecchiatura, dal manuale d'uso dell'apparecchio stesso; in caso di indisponibilità del manuale d'uso, deve essere richiesto l'intervento di un tecnico qualificato il quale, sulla base delle caratteristiche dell'apparecchio, delle prescrizioni della norma tecnica CEI-EN-60335-2.27 e di rilievi strumentali sulla corretta emissione dei raggi UV, certifica le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le necessità e modalità di manutenzione, ivi deve essere allegata al registro.
- 3) Il registro deve essere reso disponibile per ogni accertamento da parte degli organi di vigilanza e conservato per 3 anni dalla data di dismissione dell'apparecchiatura; il registro mantiene la sua validità anche in caso di trasferimento dell'esercizio o di variazione della sua ragione sociale. In caso di alienazione dell'apparecchiatura, copia del registro dovrà essere consegnata al nuovo proprietario.
- 4) Il registro deve essere predisposto e correttamente compilato entro 90 giorni dalla pubblicazione del all'atto dell'installazione.

Articolo 3

- 1) L'installazione e l'esercizio di apparecchi generatori di raggi UV sono assoggettati alla norma tecnica CEI-EN-60335-2.27, da osservarsi anche nel caso di apparecchiature esistenti.
- 2) L'esercente dell'attività deve pubblicizzare adeguatamente le controindicazioni e le corrette modalità d'uso dell'apparecchiatura. In particolare deve essere consegnata all'utente, in occasione della prima seduta, una nota informativa in cui siano riportate in modo chiaro e comprensibile le indicazioni previste dalla predetta norma paragrafo 7.12, specificando:
 - la dose massima annuale da non superare;
 - il tempo e la dose di esposizione raccomandati per la prima seduta;
 - la dose di esposizione per minuto di esposizione per ciascun apparecchio per consentire con facilità il calcolo della dose massima annuale da non superare.
- 3) Presso ogni esercizio deve essere tenuta una scheda individuale in cui siano riportati, per ogni seduta, l'apparecchio utilizzato, la data e i minuti di trattamento. La scheda dovrà essere corredata da copia della nota informativa di cui al comma precedente e controfirmata dall'utente.
- 4) A cura dell'esercente l'accesso all'apparecchiatura dovrà essere ammesso solo previa eliminazione di qualsiasi prodotto cosmetico applicato sulle superfici cutanee destinate all'esposizione, con divieto di fornire, o comunque somministrare, creme protettive ed oli abbronzanti, ferma restando la fornitura di occhialini protettivi adeguati all'uso. È ammessa, a cura di personale qualificato, la fornitura o somministrazione di prodotti cosmetici, solo al termine della seduta di esposizione.

- 5) L'esercente dovrà escludere dal trattamento l'utente che, dai dati della scheda individuale, risulti aver raggiunto la dose massima annuale.
- 6) Non sono consentite nuove installazioni di apparecchiature ad attivazione diretta da parte dell'utente.
- 7) L'esercente, nella sua qualità di datore di lavoro, dovrà provvedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti del personale preposto alle attività, ancorché operanti non in regime di dipendenza.

Articolo 4

La Regione provvederà ad emanare i necessari provvedimenti legislativi o regolamenti atti a normare sotto il profilo tecnico e amministrativo l'esercizio di apparecchiature generanti raggi UV.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto.

Enzo Ghigo

NOTIFICA DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL TRATTAMENTO DELLA PELLE MUNITI DI EMETTITORI DI RAGGI ULTRAVIOLETTI (UV)

DATI IDENTIFICATIVI DELLA STRUTTURA

Denominazione			
Indirizzo			
Proprietà			
Responsabile			
Orario di esercizio			
Tipo di attività	Solo Solarium	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Estetica più Solarium	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Parrucchiere più Solarium	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Tatuaggio (piercing)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Altro _____		
Autorizzazione attività	SI <input type="checkbox"/>	N° _____	del _____
	NO <input type="checkbox"/>		

PERSONALE DIPENDENTE

È presente personale alle dipendenze?	SI <input type="checkbox"/>	N° _____	NO <input type="checkbox"/>
---------------------------------------	-----------------------------	----------	-----------------------------

APPARECCHIATURE

	<i>Marca</i>	<i>Anno fabbric.</i>	<i>Anno installaz.</i>	<i>Potenza</i>	<i>N° Apparecchi</i>	<i>Presenza di Manuale d'uso</i>
Trifacciale						SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Lettino						
Doccia						

Sono presenti apparecchiature a gettone? SI NO

In caso affermativo compilare la Tabella seguente:

	<i>Marca</i>	<i>Anno fabbric.</i>	<i>Anno installaz.</i>	<i>Potenza</i>	<i>N° Apparecchi</i>	<i>Presenza di Manuale d'uso</i>
Trifacciale						SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Lettino						
Doccia						

Da allegare planimetria della struttura in scala 1/100 con indicazioni del posizionamento degli apparecchi e indicazione d'uso dei locali parte integrante dell'attività.

DATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Circolare applicativa del D.P.G.R. 78/99- Prime indicazioni tecnico-operative per l'esecuzione di attività di solarium

Circolare della Regione Piemonte - Direzione Sanità Pubblica -25 maggio 2000, n. 8795/27.001 (Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n.22)

- Ai Sigg. Direttori Generali delle ASL della Regione Piemonte
- Ai Sigg. Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL della Regione Piemonte
- Ai Sigg. Responsabili dei SISP Dipartimenti di Prevenzione delle ASL della Regione Piemonte

LORO SEDI

- Al Direttore Generale del Dipartimento A.R.P A. di TORINO
Via della Rocca, 49
10123 TORINO
- Alla CONF ARTIGIANATO Piemonte Federazione Regionale
P .zza Bodoni3
10123 TORINO
- Alla CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Federazione Regionale
Via Roma 366
10121 TORINO
- Alla CASA - Confederazione Autonoma Sindacati Confederazione Artigiani Federazione Regionale Piemontese
Via S. Teresa 19
10121 TORINO
- All'Associazione ASSOLARIUM c/o CESTEM S.a.s.
Corso Unione Sovietica, 248
10134 TORINO
- All'Associazione A.C .P. Commercio Artigianato Commercio e Professioni
Via Miniere, 4
10015 IVREA
- Alla UNIPRO
Sede di Milano
Via Juvarra, 9
20129 MILANO

PREMESSA

L'esigenza di regolamentare l'attività dei solarium costituisce, anche alla luce delle ultime segnalazioni della letteratura medica, un obiettivo di rilievo per la tutela della salute pubblica.

Vengono qui di seguito forniti alcuni modelli ed istruzioni per l'applicazione degli adempimenti previsti dal D.P.G.R. n. 78/99.

I modelli proposti rivestono carattere indicativo e possono essere sostituiti da altra modulistica rispondente ai contenuti del citato D.P.G.R.

La regolamentazione compiuta della materia sarà oggetto di successivi provvedimenti normativi in via di emanazione sia a livello nazionale sia a livello regionale.

Restano invariate le scadenze previste dal D.P.G.R. n. 22 del 01.03.2000.

Allegato A: notifica delle apparecchiature (art. 1)

Si ripropone in allegato A il modello già previsto nel DPGR n. 78 di notifica delle apparecchiature.

A puro scopo conoscitivo si richiede la descrizione dell'attività come indicato nel rigo "Tipo di attività" al fine di valutare la distribuzione delle diverse tipologie di esercizi presenti sul territorio regionale.

Nella parte relativa alla descrizione delle apparecchiature, nel caso non sia disponibile il dato relativo alla potenza irradiata, occorre indicare il tipo di apparecchio, come definito dalla marcatura dello stesso.

All'Allegato A viene aggiunto un intercalare con le tabelle delle apparecchiature previste in **J** strutture con un elevato numero di apparecchi.

La firma deve essere apposta dal legale rappresentante della struttura.

Per le apparecchiature esistenti alla data del 4.11.1999 la notifica deve essere effettuata al **Servizio di Igiene e Sanità pubblica della ASL competente per territorio, entro il 6/6/2000** (art. 1 comma 4 del DPGR 78/99, come modificato dal DPGR 89/99 e 22/2000).

Per le nuove installazioni la notifica deve essere presentata preliminarmente all'attivazione.

La planimetria della struttura deve essere datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante.

Allegato B: registro delle apparecchiature (art. 2)

Si propone in allegato B un facsimile di **REGISTRO** per l'indicazione delle informazioni richieste dal DPGR.

Il registro può essere sostituito dagli **intercalari allegati al manuale d'uso** dell'apparecchio purché nell'intercalare siano riportate tutte le informazioni richieste dal DPGR.

Lo scopo di tale registro è di dare corso ad una procedura gestionale che, anche sulla base delle caratteristiche dell'apparecchio, prefiguri una corretta gestione e manutenzione.

Il Registro diventa documento di corredo dell'apparecchio, così come il manuale d'uso che deve essere disponibile per le verifiche; le caratteristiche tecniche dell'apparecchio e gli standard di manutenzione devono essere dichiarati di norma dal costruttore; invece le modalità d'uso e di manutenzione successive sono responsabilità del legale rappresentante o gestore.

In particolare sia attraverso il manuale d'uso sia attraverso la certificazione richiesta ai sensi dell'art. 2 del DPGR 78/99, deve essere possibile conoscere lo spettro di irradiazione UV dell'apparecchio; anche nel caso di sostituzione lampade deve essere buona norma farsi rilasciare dal fornitore copia di apposita documentazione tecnica, al fine di verificare che non sia mutato lo standard emissivo dell'apparecchio.

Fermo restando i limiti d'uso previsti dalla classificazione dei tipi di apparecchi di cui alla norma CEI EN 60335-2-27: 1998, si precisa che possono verificarsi le seguenti ipotesi con i conseguenti obblighi ex D.P.G.R. 78/99:

		Adempimenti ex DPGR. 78199	
Apparecchiature di nuova installazione	Presenza della marcatura di tipo Presenza del manuale d'uso	Predisposizione Registro o intercalare al manuale d'uso	L'apparecchio è utilizzabile
Apparecchiature già installate	Presenza della marcatura di tipo Presenza del manuale d'uso	Predisposizione Registro o intercalare al manuale d'uso	L'apparecchio è utilizzabile
	Presenza della marcatura di tipo Assenze del manuale d'uso	Obbligo di richiedere ed ottenere certificazione da parte di tecnico qualificato ex art. 2 comma 2 DPGR 78199: la certificazione è da allegare al Registro	L'apparecchio è utilizzabile, per un massimo di 180 giorni se contestualmente alla predisposizione del registro, è verificabile la richiesta di intervento per la certificazione da parte di tecnico qualificato
	Assenza della marcature di tipo Presenza del manuale d'uso con indicazione del tipo apparecchio	Provvedere a far apporre la marcatura da parte della casa produttrice Predisposizione del Registro o intercalare al manuale d'uso	L'apparecchio è utilizzabile senza marcatura per un massimo di 180 giorni
	Assenza della marcatura di tipo Assenza del manuale d'uso	Obbligo di richiedere la certificazione ex art. 2 DPGR 78/99 e far apporre la marcatura Registro o intercalare al manuale d'uso	L'apparecchio è INUTILIZZABILE fino a certificazione avvenuta, di marcatura

Si ribadisce che qualora l'apparecchio sia privo di marcatura di tipo e di manuale d'uso, non può essere utilizzato fino a quando non sia stato accertato il tipo di appartenenza mediante certificazione da parte di tecnico abilitato sulla base dello spettro di irradianza e marcatura da parte della casa produttrice.

Si reputa opportuno precisare, a titolo esemplificativo, che possono essere considerati tecnici qualificati:

- ingegneri abilitati e regolarmente iscritti all'albo;
- dipartimenti o istituti universitari o enti pubblici di ricerca assimilati (es. CNR - Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris);
- Agenzia Regionale protezione ambientale (ARPA).

L'obbligo dalla predisposizione del registro o dell'intercalare al manuale d'uso (e, nei casi di mancanza di manuale d'uso, della richiesta della certificazione ex art. 2 DPGR 78/99) decorre dal **05.07.2000**.

Il registro o gli intercalari al manuale d'uso non necessitano di vidimazione ferma restando la responsabilità del gestore per la corretta compilazione e conservazione degli stessi.

Allegato C: nota informativa (art. 3 comma 2)

Si propone in allegato C il modello di scheda informativa per l'utenza da consegnare in occasione della prima seduta (art. 3).

Nel compilare i dati relativi alle apparecchiature, ove non sia disponibile il dato relativo alla Dose in J/m², indicare in minuti il numero massimo di esposizione annuale come riportato nel manuale d'uso.

Le informazioni contenute nella nota informativa devono essere riportate anche in apposita cartellonistica esposta in modo ben visibile ed in prossimità di ciascuna apparecchiatura.

L'obbligo della consegna e della sottoscrizione della nota informativa decorre dal **6/6/2000**.

Allegato D: scheda individuale (art. 3 comma 3)

Si propone in allegato D il modello di scheda individuale.

La scheda deve essere corredata da copia della nota informativa controfirmata dall'utente.

L' esercente (titolare o gerente) è tenuto a regolare l'accesso all'apparecchiatura sulla base dei dati risultanti dalla scheda individuale: in particolare **non deve** essere superata la dose massima annuale di 15 KJ/m².

L'utente deve rispettare le raccomandazioni e le precauzioni riportate nella nota informativa.

L'obbligo di adozione decorre dal **6/6/2000**.

Il Direttore regionale
Mario Valpreda

**NOTIFICA DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL TRATTAMENTO
DELLA PELLE MUNITI DI EMETTITORI DI RAGGI ULTRAVIOLETTI (UV)**

DATI IDENTIFICATIVI DELLA STRUTTURA

Denominazione	
Indirizzo	
Proprietà	
Responsabile	
Orario di esercizio	
Tipo di attività	Solo Solarium SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Estetica più Solarium SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Parrucchiere più Solarium SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Tatuaggio (piercing) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Altro _____
Autorizzazione attività	SI <input type="checkbox"/> N° _____ del _____ NO <input type="checkbox"/>

PERSONALE DIPENDENTE

È presente personale alle dipendenze?	SI <input type="checkbox"/> N° _____	NO <input type="checkbox"/>
---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

APPARECCHIATURE

	Marca	Anno fabbric.	Anno installaz.	Potenza	N° Apparecchi	Presenza di Manuale d'uso
Trifacciale						SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Lettino						
Doccia						

Sono presenti apparecchiature a gettone? SI NO

In caso affermativo compilare la Tabella seguente:

	Marca	Anno fabbric.	Anno installaz.	Potenza	N° Apparecchi	Presenza di Manuale d'uso
Trifacciale						SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Lettino						
Doccia						

Da allegare planimetria della struttura in scala 1/100 con indicazioni del posizionamento degli apparecchi e indicazione d'uso dei locali parte integrante dell'attività.

DATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

REGISTRO
(art. 2 DPGR n. 78/99)

Ragione sociale dell'esercizio _____

Indirizzo _____

Apparecchio n. _____ UV di tipo

Acciaie ?

Lettino ?

Doccia ?

Marca produttrice _____ N. matricola _____

Data costruzione:

Data acquisto:

Data entrata in esercizio:

Data dismissione:

Modalità:

Data alienazione:

Nome compratore:

Anno _____

Mese _____ Ore funzionamento a fine mese _____

Interventi

<i>data</i>	<i>Tipo di intervento</i>	<u>Esecutore</u> <i>(timbro e firma)</i>
-------------	---------------------------	---

Mese _____ Ore funzionamento a fine mese _____

Interventi

<i>data</i>	<i>Tipo di intervento</i>	<u>Esecutore</u> <i>(timbro e firma)</i>
-------------	---------------------------	---

Mese _____ Ore funzionamento a fine mese _____

Interventi

<i>data</i>	<i>Tipo di intervento</i>	<u>Esecutore</u> <i>(timbro e firma)</i>
-------------	---------------------------	---

NOTA INFORMATIVA
(art. 3 comma 2 DPGR 78/99)

Ragione sociale dell'esercizio _____
Indirizzo _____
Legale rappresentante _____
Gerente _____

Il sottoscritto _____

porta a conoscenza del/la Sig/Sig.ra _____

che nell'esercizio sono presenti i seguenti apparecchi:

1. Tipo _____ Marca _____ Modello _____
*a bassa /alta pressione localizzato _____ Dose in J/mq per minuto di esposizione
o dose massima annuale espressa in minuti da non superare _____*

2. Tipo _____ Marca _____ Modello _____
*a bassa /alta pressione localizzato _____ Dose in J/mq per minuto di esposizione
o dose massima annuale espressa in minuti da non superare _____*

3. Tipo _____ Marca _____ Modello _____
*a bassa /alta pressione localizzato _____ Dose in J/mq per minuto di esposizione
o dose massima annuale espressa in minuti da non superare _____*

4. Tipo _____ Marca _____ Modello _____
*a bassa /alta pressione localizzato _____ Dose in J/mq per minuto di esposizione
o dose massima annuale espressa in minuti da non superare _____*

L'UTILIZZATORE DEVE ESSERE INFORMATO IN MERITO AI POTENZIALI RISCHI PER LA SALUTE DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE A RAGGI U.V.

IN PARTICOLARE, come testualmente riporta la norma tecnica CEI EN60335-2-27:1998, è importante ricordare che:

- 1. le radiazioni ultraviolette solari o gli apparecchi UV possono causare danni alla pelle o agli occhi. Questi effetti biologici dipendono dalla qualità e dalla quantità delle radiazioni così come dalla sensibilità cutanea e oculare dell'individuo;**
- 2. la cute potrebbe sviluppare eritema solare simile a quello conseguente ad un'eccessiva esposizione al sole. Esposizioni eccessivamente ripetute alle radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV determinare un invecchiamento prematuro della cute così come un aumento del rischio di sviluppare neoplasie cutanee;**
- 3. l'occhio non protetto potrebbe sviluppare un'inflammazione superficiale, e, in alcuni casi, dopo un intervento di cataratta, potrebbe verificarsi un danno alla retina dopo un'eccessiva esposizione. Le cataratte potrebbero svilupparsi dopo esposizioni ripetute;**
- 4. è necessaria un'attenzione speciale nei casi di pronunciata sensibilità individuale alle radiazioni ultraviolette e nei casi in cui siano impiegati alcuni medicinali o cosmetici;**
- 5. la dose massima annuale da non superare è di 15 KJ/m²;**
- 6. il tempo di esposizione raccomandato per la prima seduta non deve essere inferiore ad 1 minuto;**
- 7. non sottoporsi ad esposizione mentre si assumono farmaci che accrescono la sensibilità alle radiazioni ultraviolette: in caso di dubbio, farsi consigliare dal medico;**
- 8. far passare almeno 48 ore tra le prime 2 esposizioni;**
- 9. utilizzare sempre gli occhiali protettivi forniti;**
- 10. rimuovere bene i prodotti cosmetici prima dell'esposizione e non applicare nessuna crema protettiva per il sole;**
- 11. non prendere il sole ed utilizzare l'apparecchio nello stesso giorno;**
- 12. seguire le raccomandazioni riguardanti la durata delle esposizioni, gli intervalli delle esposizioni e le distanze dalla lampada;**
- 13. chiedere il consiglio medico se si sviluppano sulla cute persistenti protuberanze, irritazioni o nei pigmentati.**

Il personale è disponibile per ulteriori informazioni.

Data _____

Per presa visione l'utente: _____

SCHEDA INDIVIDUALE


(art. 3 comma 3 DPGR 78/99)

Sig. _____

Nota informativa allegata, sottoscritta il: _____

	Data seduta	N° e tipo apparecchio utilizzato	Durata Esposizione in minuti o dose esposizione j/m ²	Parte esposta *
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				

* Precisare solo per lettino: D= dorsale V= ventrale.



AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA'
DELLE REGIONI A STATUTO
ORDINARIO E SPECIALE
LORO SEDI

AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA'
DELLE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO

OGGETTO:
Attività di tatuaggio e piercing.

ALLA ASSOCIAZIONE TATUA TORI
ITALIANI RIUNITI
CALATA S. MARCO 24
80100 NAPOLI

AL COMANDO CARABINIERI
PER LA SANITA'
PIAZZA ALBANIA
00100 ROMA

e p. c. AI COMMISSARI DI GOVERNO
LORO SEDI

Negli ultimi anni si è assistito anche in Italia alla notevole diffusione, specie fra giovani, delle pratiche del tatuaggio (colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili) e dei piercing (inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo).

Tenuto conto che numerosi studi epidermiologici sul rischio di trasmissione di malattie infettive per via ematica hanno dimostrato la possibilità di trasmissione di infezioni in caso di utilizzo di procedure che implicano l'impiego di aghi e taglienti e che alle pratiche in questione è stata associata anche la possibile insorgenza di patologie sistemiche non infettive, si è reso necessario:

- definire precise misure igieniche, preventive e di educazione sanitaria, tendenti a limitare tali pratiche ed a ridurre i rischi di infezione e di altre patologie;
- pervenire ad un'adeguata formazione degli operatori che eseguono tatuaggi e piercing, al fine di ottenere un rigoroso rispetto delle indicazioni per l'esecuzione in condizioni di sicurezza delle connesse attività;
- diffondere le raccomandazioni sui rischi delle procedure di tatuaggio e piercing, anche attraverso la promozione di campagne di educazione sanitaria nelle scuole;
- prevedere un'adeguata sorveglianza dell'autorità sanitaria a livello locale sul rispetto delle norme igieniche ed organizzative delle attività.

Il Consiglio Superiore di Sanità, approfondite le problematiche in questione, ha proposto la diffusione di apposite Linee-guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza rappresentando, altresì, l'esigenza di istituire corsi di formazione obbligatori


per gli esercenti le attività di tatuaggio e piercing e di prevedere l'obbligo, da parte dei tatuatori, di diffondere un apposito foglio informativo a chi si sottopone a tali pratiche.

Si trasmettono, pertanto, le unite "Linee - guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio o piercing in condizioni di sicurezza" (allegato 1), suggerite dal Consiglio superiore di sanità, nonché le proposte dello stesso Consiglio sul "Programma didattico per i corsi regionali obbligatori di formazione per esercenti le attività di tatuaggio e piercing" (allegato 2) e sul "Memorandum per chi si sottopone a tatuaggi o inserimento nella cute di anelli od orecchini" (allegato 3).

Si pregano gli Assessori regionali e provinciali alla sanità di portare a conoscenza dei responsabili delle Unità Sanitarie Locali e degli esercenti delle attività di tatuaggio e piercing i contenuti della presente informativa e di promuovere specifiche iniziative volte alla organizzazione dei corsi di formazione secondo quanto previsto nell'allegato 2.

Si invita, altresì, l'Associazione Tatuatori Italiani Riuniti a portare a conoscenza dei propri iscritti contenuti della presente nota, sensibilizzandoli alla puntuale osservanza delle indicazioni del Consiglio superiore di sanità.

IL MINISTRO



AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA'
DELLE REGIONI A STATUTO
ORDINARIO E SPECIALE
LORO SEDI

AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA'
DELLE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO

OGGETTO:

Attività di tatuaggio e piercing.

ALLA ASSOCIAZIONE TATUA TORI
ITALIANI RIUNITI
CALATA S. MARCO 24
80100 NAPOLI

AL COMANDO CARABINIERI
PER LA SANITA'
PIAZZA ALBANIA
00100 ROMA

e p. c. AI COMMISSARI DI GOVERNO
LORO SEDI

Facendo seguito alla nota pari numero del 5 febbraio 1998, si trasmettono le unite "Linee-guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" che sostituiscono quelle erroneamente allegate alla predetta nota.

IL DIRETTORE GENERALE

LINEE-GUIDA PER L'ESECUZIONE DI PROCEDURE DI TATUAGGIO E PIERCING IN CONDIZIONI DI SICUREZZA

Le procedure che implicano l'impiego a fini non terapeutici di aghi e taglienti possono comportare un rischio di trasmissione di infezioni causate da patogeni a trasmissione ematica, oltre che di infezione cutanee, anche gravi, se non vengono scrupolosamente applicate le misure igieniche e di prevenzione necessarie in rari casi tali procedure hanno determinato anche infezioni sistemiche gravi.

Numerosi sono, in letteratura, i casi di infezioni trasmesse a seguito di piercing e tatuaggi.

Quest'ultima procedura è stata associata anche ad effetti tossici dovuti alle sostanze utilizzate per la pigmentazione del derma.

Valutazione del rischio di infezioni prima del trattamento

Dal momento che non è possibile stabilire prima del trattamento chi è portatore di infezioni trasmesse attraverso il sangue, è necessario applicare scrupolosamente le stesse misure per tutti i soggetti.

Indicazioni di controllo

Le misure da applicare sono relative a 3 categorie a) norme igieniche generali, b) misure di barriera e precauzioni universali, c) misure di controllo ambientali.

È indispensabile che:

- coloro che effettuano procedure di tatuaggio o piercing chiedono una specifica autorizzazione all'azienda sanitaria locale competente per territorio che accerti l'esistenza dei necessari standard igienici per l'effettuazione delle procedure;
- gli spazi dove vengono effettuate le procedure siano separati dalle sale di attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello. Inoltre, deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La zona "sporca" deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali;
- i materiali che rivestono le pareti debbono essere impermeabili e facilmente lavabili;
- gli operatori debbono indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue;
- prima dell'esecuzione delle procedure l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità. In particolare le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o mucose o nel caso di ustioni;
- la massima attenzione deve essere posta nella manipolazione di apparecchiature e strumentario utilizzati nell'esercizio dell'attività, soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel caso di manovre errate;
- dopo l'utilizzo i materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali; (L. 10.2.89 n. 45);
- i protocolli di disinfezione ad alto livello e di sterilizzazione debbono essere eseguiti scrupolosamente.

Lavaggio della mani e misure di barriera

Il semplice lavaggio sociale delle mani non è sufficiente: è indispensabile che prima e dopo ogni procedura venga effettuato un lavaggio accurato con antisettico.

Il lavaggio delle mani va effettuato sempre indipendentemente dall'impiego di guanti sterili.

L'uso di misure protettive quali maschere ed occhiali è indispensabile.

È opportuno che l'operatore indossi una camicia sterile monouso in caso di procedure di tatuaggio.

Decontaminazione e disinfezione dello strumentario

Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore, o alternativamente a disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121 °C per un minimo di 20 minuti).

La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170 °C per 2 ore.

Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche.

Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione.

I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%.

Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, debbono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.

Gli strumenti e le apparecchiature decontaminate con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riuso.

Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

Decontaminazione degli schizzi di sangue con germicidi chimici.

Quando si verifica uno spargimento consistente l'area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente decontaminata con germicida chimico.

In entrambi i casi debbono essere utilizzati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione.

Misure per aghi, taglienti, strumenti e sostanze da utilizzare

Gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre e rigorosamente monouso. Non esistono, infatti, "caratteristiche specifiche" tali da giustificare un riutilizzo.

Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati, dopo l'uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con il calore, è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.

Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:

- a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- b) gli aghi siano rigorosamente monouso;
- c) i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria nazionale o estera;
- d) i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito;
- e) il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito, unitamente al contenitore dopo ogni soggetto.

Precauzioni universali

Nel caso in cui l'operatore utilizzi pratiche che lo possono mettere a contatto con il sangue debbono essere applicate le precauzioni universali, di cui al D.M. 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l'eliminazione dei presidi utilizzati.

Tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi, e altri oggetti taglienti utilizzati durante, l'esecuzione delle manovre la pulizia dello strumentario usato, l'eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l'esecuzione delle procedure.

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere rincappucciati, o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l'uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

Contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda, al posto in cui debbono essere usati.

Smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni

I tamponi di garza ed il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzato per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura debbono essere eliminati secondo le modalità di seguito riportate.

La biancheria sporca deve essere maneggiata quanto meno è possibile, posta in sacchi nel luogo di utilizzo.

La biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto.

Se si usa acqua calda per il lavaggio, la biancheria contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 71 °C per 25 minuti.

Indicazioni finali

Le indicazioni in precedenza riportate prevedono:

- l'adeguata formazione degli operatori che eseguono piercing e tatuaggi su: anatomia ed istologia dell'apparato tegumentale, modalità di trasmissione delle infezioni, igiene, disinfezione e sterilizzazione;
- l'esigenza di un rigoroso rispetto, da parte degli operatori, delle indicazioni in precedenza riportate;
- l'indispensabilità della diffusione delle raccomandazioni a tutti i contesti in cui vengono eseguite procedure di piercing e tatuaggio;
- la necessità di verifica dell'applicazione delle raccomandazioni da parte delle autorità sanitarie;
- la promozione di una campagna di educazione sanitaria nelle scuole, sui rischi connessi alle procedure di tatuaggio e piercing.

Si richiama, inoltre, l'esigenza di informare gli utenti sul rischio di trasmissione di malattie infettive correlato alle procedure di tatuaggio e di piercing su particolari parti del corpo. A tale scopo è stato elaborato il memorandum allegato.

Per limitare le procedure di piercing e tatuaggio in relazione all'età dei soggetti, occorrerà ricorrere a provvedimenti legislativi.

**PROGRAMMA DIDATTICO PER CORSI REGIONALI OBBLIGATORI DI
FORMAZIONE PER ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING**

- Requisito minimo di partecipazione: 10 anni di scolarità ed età superiore a 18 anni.
- Ore di Corso: non inferiori a 30.
- Il programma del Corso:
 - 1) Cute e mucose: anatomia macroscopica.
 - 2) Sistemi di difesa della cute e delle mucose.
 - 3) La cute infiammata: le infezioni cutanee.
 - 4) Principali agenti infettivi e loro modalità di trasmissione.
 - 5) Principali infezioni a trasmissione parenteral-ematica
 - a) Precauzioni universali
 - b) Profilassi immunitaria (vaccinazione anti-epatite B)
 - 6) Prevenzione delle malattie a trasmissione parenteral-ematica
 - a) Precauzioni universali
 - b) Profilassi immunitaria (vaccinazione anti-epatite B)
 - 7) Disinfezione, sterilizzazione e smaltimento dei rifiuti.
 - 8) Il tatuaggio.
 - 9) Chimica delle sostanze impiegate nei tatuaggi, i metalli.
 - 10) Allegate ai costituenti dei tatuaggi ed ai metalli.
 - 11) Granulomi e cheloidi.
 - 12) Reazioni isomorfe in portatori di m. psoriasica e lichen r. planus.
 - 13) Principali rischi per la salute connessi con le pratiche di tatuaggio e piercing.
 - 14) Linee guida per la prevenzione dei rischi per gli operatori e per gli utenti (Dimostrazioni pratiche).

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere una verifica sugli argomenti trattati durante il corso.

La Commissione giudicatrice è costituita da docenti del corso.

L'attestato di partecipazione verrà rilasciato solo a coloro che avranno superato la verifica.

**MEMORANDUM PER CHI SI SOTTOPONE A TATUAGGIO O INSERIMENTO
NELLA CUTE DI ANELLO OD ORECCHINI (PIERCING)**

- Ti sei consigliato con qualcuno più vecchio di te?
- Lo sai che il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura?
- Lo sai che è definitivo e che per allontanarlo, qualora possibile, è necessario un intervento di chirurgia plastica?
- Lo sai che con il tatuaggio o con l'inserimento nella cute di anelli od orecchini sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali le epatiti e l'AIDS?
- Lo sai che il rischio di malattie infettive può essere notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto da parte dell'operatore di alcune norme fondamentali di igiene, disinfezione e sterilizzazione?
- Sei portatore di una malattia della pelle? In tal caso consigliati prima con il tuo medico!
- Lo sai che puoi essere o diventare allergico ai pigmenti o ai metalli?
- Lo sai che sulla pelle infiammata non si possono fare tatuaggi o inserire anelli od orecchini per la possibilità di gravi infezioni?
- Hai capito bene quali sono i principali rischi a cui ti esponi?

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO INFETTIVO, PROCEDURE DI STERILIZZAZIONE E DI DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO DI AGHI E TAGLIENTI PER LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI A TRASMISSIONE EMATICA.

NORME GENERALI

- indossare abiti da lavoro sempre ben puliti
- lavarsi le mani prima e dopo ogni prestazione
- usare per ogni singolo utente biancheria pulita
- usare guanti monouso:
 - a) quando si prevede contatto accidentale con il sangue (es. manicure e pedicure)
 - b) durante le procedure di pulizia e di disinfezione degli strumenti e durante le operazioni di pulizia e di disinfezione di superfici contaminate da sangue
 - c) quando si hanno eczemi o ferite alle mani
- evitare di effettuare trattamenti in presenza di lesioni infettive alle mani
- usare aghi, taglienti e lime di tipo monouso, quando possibile
- smaltire aghi e taglienti monouso in appositi contenitori resistenti, rigidi e a chiusura ermetica
- pulire e disinfettare correttamente gli strumenti non monouso secondo la procedura sotto descritta
- la parte da trattare (esempio per operazioni di manicure e pedicure) deve essere lavata con acqua e sapone e disinfettata; dopo la rasatura della barba deve essere assicurata agli utenti la possibilità di lavarsi con acqua corrente e la superficie rasata deve essere trattata con soluzioni disinfettanti
- la matita emostatica, chiamata anche “matita fermasangue”, deve essere monouso.

NORME PARTICOLARI

- In caso di contatto accidentale con il sangue, lavare accuratamente la cute contaminata con acqua e sapone e poi disinfettare con prodotti base di iodio o benzalconio cloruro.
- In caso di ferita, anche di piccole dimensioni, o di puntura accidentale durante i trattamenti o durante la pulizia e disinfezione degli strumenti bisogna:
 - a) favorire immediatamente la fuoriuscita di sangue
 - b) lavare con acqua e sapone
 - c) disinfettare come sopra
 - d) rivolgersi ai servizi di prevenzione della propria ASL o al proprio medico curante entro le 24 ore.
- la biancheria macchiata di sangue va accuratamente lavata ad alte temperature
- qualsiasi superficie sporcata da sangue va lavata con soluzione detergente e poi disinfettata
- gli strumenti acuminati o taglienti come forbicine, aghi, lime, strizzacomedoni, destinati a venire a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o annessi cutanei, qualora non siano monouso, prima di essere riutilizzati, devono subire i sottoindicati trattamenti di pulizia, sterilizzazione o disinfezione ad alto livello secondo la procedura e nell’ordine sottoindicati; deve essere sottoposto immediatamente a tali trattamenti ogni altro strumento, come le forbici per il taglio dei capelli, che sia venuto accidentalmente a contatto con il sangue anche se in modo apparentemente insignificante.
- Conservare gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto livello in appositi contenitori chiusi, lavabili e disinfettabili fino alla nuova utilizzazione.

TRATTAMENTO DEGLI STRUMENTI

Fase preliminare al trattamento di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello

E' obbligatoria in quanto indispensabile per il successo del trattamento di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.

1) Immergere gli strumenti in una soluzione detergente disinfettante per almeno 30 minuti; tale pratica scioglie eventuale materiale organico presente e protegge il personale dall'esposizione di microrganismi presenti nel materiale organico. La soluzione detergente disinfettante deve essere sostituita ogni settimana. Per ridurre i tempi dell'operazione possono essere utilizzati apparecchi ad ultrasuoni, in tal caso sono sufficienti 3 – 4 minuti.

2) Lavare e spazzolare con apposito spazzolino. Tale operazione rimuove e allontana eventuale materiale organico presente e riduce la carica microbica.

3) Sciacquare sotto acqua corrente e asciugare con salvietta a perdere

Fase di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello

La sterilizzazione provoca la distruzione di tutti i microrganismi sia patogeni (che causano malattie) che non patogeni.

Si può realizzare con il metodo fisico attraverso il calore:

- vapore sottopressione: autoclave a 120° C per un minimo di 20 minuti; è il metodo di scelta.
- a calore secco: stufa a secco a 170° C per 2 ore.
- ad alte temperature: sfere: di quarzo a 230° C per 2 secondi; la sterilizzazione con sfere di quarzo è indicata per piccoli oggetti (punte).

La disinfezione ad alto livello provoca la distruzione di tutti i microrganismi patogeni eccetto le spore.

Si può realizzare il con metodo fisico attraverso il calore:

- bollitura diretta per 20 minuti.

Nel caso di materiali non trattabili con il calore (non è possibile applicare la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello per bollitura) è necessario che gli stessi vengano sottoposti ad un trattamento di disinfezione ad alto livello di tipo chimico preceduto dalla fase preliminare di pulizia sopra descritta.

I disinfettanti da utilizzare sono i seguenti:

- Sodio Dicloroisocianurato: composto che libera cloro; più stabile dell'ipoclorito di calcio o dell'ipoclorito di sodio; è disponibile in compresse;
- Cloramina: composto che libera cloro; più stabile dell'ipoclorito di calcio o dell'ipoclorito di sodio; è disponibile in polvere e compresse; deve essere conservata al riparo dall'umidità, dalla luce ed dal calore eccessivo;
- Povidone iodio: meno irritante dello iodio, non deve essere utilizzato per rame e alluminio, normalmente disponibile in soluzione al 10%.

Per le modalità d'uso seguire le indicazioni di concentrazione, tempi di contatto, durata della soluzione fornite dalla ditta produttrice per disinfezione ad alto livello di tipo chimico.

Seguire inoltre le indicazioni fornite dalla ditta produttrice riguardo a cautele di uso e di detenzione, limitazione d'uso per i vari materiali.

Gli apparecchi a raggi UV (apparecchi a luce blu) sono assolutamente inefficaci a determinare la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello degli strumenti per cui possono solo essere utilizzati, qualora se ne sia in possesso, per conservare gli strumenti già trattati.

INDICE

TITOLO I LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

- ART. 1 DEFINIZIONI
ART. 2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
ART. 3 REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER
L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA
ART. 4 DISTANZA TRA ESERCIZI
ART. 5 CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL
TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA
ART. 6 SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRE ALL'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA'
ART. 7 IDONEITA' IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE
IMPIEGATE
ART. 8 REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE SUI MALATI E SUI
DECEDUTI PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI
CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITA' VARIE
ART. 9 REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO IL DOMICILIO
DELL'ESERCENTE
ART. 10 ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE
ART. 11 DOMANDE DI AUTORIZZAZIONI
ART. 12 SUBINGRESSO
ART. 13 CHIUSURA PER FERIE, SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' – REVOCA
DELL'AUTORIZZAZIONE – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'
ART. 14 OBBLIGO DI ESPORRE AUTORIZZAZIONE, TARIFFE, ORARI,
DICHIARAZIONE ANNUALE ATTIVITA'
ART. 15 NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO II LE ATTIVITA' DI TATUATORE E DI APPLICATORE DI PIERCING

- ART. 16 DEFINIZIONI
ART. 17 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
ART. 18 REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER
LE ATTIVITA' DI TATUATORE E DI APPLICATORE DI PIERCING
ART. 19 DOMANDE ED AUTORIZZAZIONI
ART. 20 SUBINGRESSO
ART. 21 IDONEITA' IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE
ART. 22 PRECAUZIONI UNIVERSALI
ART. 23 REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO IL DOMICILIO
DELL'ESERCENTE
ART. 24 ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE
ART. 25 OBBLIGO DI ESPORRE AUTORIZZAZIONE, TARIFFE, ORARI
ART. 26 ALTRI OBBLIGHI
ART. 27 NORME TRANSITORIE E FINALI
TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITA'
ART. 28 VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART. 29 ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATI

- Allegato A - Elenco degli apparecchi elettromeccanici ad uso esclusivo all'attività di Estetista.
Allegato B - Memorandum per chi si sottopone a tatuaggio o inserimento nella cute di anelli od orecchini (piercing).
Allegato C - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte 4 novembre 1999, n. 78.
Allegato D - Circolare applicativa del D.P.G.R. 78/99.
Allegato E - Linee-guida del Ministero della Sanità prot. n.DPS. VI/2-8/170 del 20.02.1998.
Allegato F – Norme di comportamento per la prevenzione del rischio infettivo, procedure di sterilizzazione e di disinfezione ad alto livello di aghi e taglienti per la prevenzione delle infezioni a trasmissione ematica.